REGOLE, E STATVTI

REGOLE,
E
STATVTI
DELLA VENERABILE
ARCHICONFRATERNITÁ
DEL
SANTISSIMO NOME
DI MARIA.

IN ROMA,
Nella Stamperia della Reuerenda Camera Apoſtolica 1689.

Con Licenza de' Superiori.

REGOLE
E
STATUTI
DELLA VENERABILE
ARCHICONFRATERNITA
DEL
SANTISSIMO NOME
DI MARIA.

IN ROMA

INNOCENTIVS PAPA XI.

Ad perpetuam rei memoriam.

CVm ſicut accepimus, in Eccleſia S. Stephani *del Cacco*, vulgò nuncupati Monachorum Congregationis Silueſtrinorum, etiam nuncupatorum de Vrbe vna pia, & deuota vtriuſque ſexus Chriſti fidelium Confraternitas ſub Titulò Sanctiſſimi Nominis Mariæ canonicè erecta exiſtat, cuius Confratres,& Conſorores quamplurima pietatis, & charitatis opera exercere conſueuerunt. Nos vt Confraternitas huiuſmodi maiora in dies ſuſcipiat incrementa, de Omnipotentis Dei miſericordia, ac Beatorum Petri,& Pauli Apoſtolorum eius auctoritate confiſi, omnibus vtriuſque ſexus Chriſti fidelibus,qui dictam Confraternitatem impoſterùm ingredientur, die primo eorum ingreſſus, ſi verè pœnitentes, & confeſſi Sanctiſſimum Euchariſtiæ Sacramentum ſumpſerint, Plenariam; Ac eiſdem tàm deſcriptis,quam pro tempore deſcribendis in dicta Confraternitate Confratribus, & Conſororibus, in cuiuslibet eorum mortis articulo, ſi verè pœnitentes, & confeſſi, ac Sacra Communione refecti,vel quatenùs id facere nequiuerint,ſaltem contriti, nomen Ieſu ore, ſi potuerint, ſin minùs, corde, deuotè inuocauerint, etiam Plenariam; Ac eiſdem nunc, & pro tempore exiſtentibus dictæ Confraternitatis Confratribus, & Conſororibus, verè paritèr pœnitentibus, & confeſſis, ac Sacra Communione refectis, qui præfatæ Confraternitatis Eccleſiam, ſeu Cappellam, vel Oratorium, Dominica immediatè ſequeñ. poſt Feſtum Natiuitatis B.Mariæ Virginis Immaculatæ à primis Veſperis vſque ad occaſum ſolis Dominicæ huiuſmodi ſingulis annis deuotè viſitauerint,& ibi pro Chriſtianorũ Principum concordia, hæreſum extirpatione, ac Sanctæ Matris Eccleſiæ exaltatione pias ad Deum preces effuderint, Plenariam ſimilitèr omnium peccatorum ſuorum Indulgentiam,& remiſſionem miſericorditèr in Domino concedimus. Inſuper dictis Confratribus, & Conſororibus verè quoque pœnitentibus, & confeſſis, ac Sacra Communione refectis, Eccleſiam, ſeu Cappellam, vel Oratorium huiuſmodi in Conceptionis, Annunciationis, Purifica-

ficationis,& Assumptionis eiusdem B.Mariæ Virginis Immaculatæ festis diebus, vt suprà visitantibus, & ibidem orantibus, quo die præfatorum id egerint, septem annos, & totidem quadragenas; Quoties verò Missis, & alijs diuinis Officijs in Ecclesia, seù Cappella, vel Oratorio huiusmodi pro tempore celebrandis, & recitandis, seu Congregationibus publicis, vel priuatis eiusdem Confraternitatis vbiuis faciēdis interfuerint, aut pauperes hospitio susceperint, vel pacem inter inimicos composuerint, seu componi fecerint, vel procurauerint, vel etiam qui corpora defunctorum tàm Confratrum,& Consororum huiusmodi, quàm aliorum ad sepulturam associauerint, aut quascumque processiones de licentia Ordinarij faciendas Sanctissimumque Eucharistię Sacramentum tàm in processionibus, quàm cum ad infirmos, aut aliàs vbicumque, & quomodocumq; pro tempore deferetur, comitati fuerint, vel si impediti Campanæ ad id signo dato semel orationem Dominicam,& Salutationem Angelicam dixerint, aut quinques Orationem, & Salutationem easdem pro animabus defunctorum Confratrum,& Consororum huiusmodi recitauerint, aut deuium aliquem ad viam salutis reduxerint, & ignorantes præcepta Dei, & ea quæ ad salutem sunt, docuerint, aut quodcumque aliud pietatis, vel charitatis opus exercuerint, toties pro quolibet pręfatorum operum exercitio, sexaginta dies de iniunctis eis, seu aliàs quomodolibet debitis pœnitentijs in forma Ecclesiæ consueta relaxamus. Præsentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Volumus autem, vt si aliàs dictis Confratribus, & Consororibus præmissa peragentibus aliqua alia indulgentia perpetuò, vel ad tempus nondùm elapsum duratura concessa fuerit, præsentes nullæ sint; Vtque si dicta Confraternitas alicui Archiconfraternitati aggregata iam sit, vel in posterùm aggregetur, aut quauis alia ratione vniatur, vel etiam quomodolibet instituatur, priores,& quæuis aliæ litteræ Apostolicę illis nullatenùs suffragentur, sed ex tunc eo ipso nullæ sint. Dat. Romæ apud Sanctam Mariam Maiorem sub Annulo Piscatoris die vij. Septembris 1688. Pontificatus Nostri Anno Duodecimo.

I.F.Albanus.

INNOCENTIVS PP. XI.

Ad perpetuam rei memoriam.

CVm Nos aliàs Confraternitati ſub inuocatione Sanctiſſimi Nominis Beatæ Mariæ Virginis in Eccleſia Sancti Stephani de Cacco nuncupati de Vrbe Congregationis Monachorum Silueſtrinorum canonicè (vt aſſerebatur) erectæ, eiuſque Confratribus & Conſororibus nonnullas Indulgentias, & peccatorum remiſſiones,ac pœnitentiarum relaxationes, ſub certis modo,& forma tunc expreſſis auctoritate Apoſtolica perpetuò conceſſerimus, & aliàs prout in noſtris in ſimili forma Breuis deſuper expeditis litteris, quarum tenorem præſentibus pro plenè,& ſufficienter expreſſo, & inſerto haberi volumus, vberiùs continetur. Et ſicut dilecti filij Officiales,& Confratres dictæ Confraternitatis nobis nuper exponi fecerunt,ipſi Confraternitatem huiuſmodi Archiconfraternitatis titulo decorari plurimum deſiderent. Nos dictos exponentes ſpecialibus fauoribus, & gratijs proſequi volentes, & eorum ſingulares perſonas à quibuſuis excommunicationis ſuſpenſionis, & interdicti,alijſq; Eccleſiaſticis ſententijs, cenſuris, & pœnis à iure, vel ab homine quauis occaſione, vel cauſa latis, ſi quibus quomodolibet innodatæ exiſtunt, ad effectum præſentium dumtaxat conſequendum harum ſerie abſoluentes, & abſolutas fore cenſentes, ſupplicationibus eorum nomine Nobis ſuper hoc humiliter porrectis inclinati, Confraternitatem prædictam in Archiconfraternitatem cum omnibus, & ſingulis prærogatiuis, iuribus, honoribus, & præeminentijs ſolitis, & conſuetis auctoritate præfata tenore præſentium ſine cuiuſquam præiudicio perpetuò pariter erigimus, & inſtituimus; ac ipſius Archiconfraternitatis ſic erectæ Officialibus,& Confratribus præſentibus, & futuris, vt ipſi alias quaſcumque Confraternitates eiuſdem Inſtituti extra Vrbem prædictam vbicunque locorum exiſtentes eidem Archiconfraternitati, ſeruatâ tamen formâ Conſtitutionis fel. rec. Clementis PP. VIII. prædeceſſoris noſtri deſuper editæ, aggregare, illiſque omnes, & ſingulas Indulgentias, & peccatorum

 remiſ-

remiſſiones, ac pœnitentiarum relaxationes ipſi Confraternitati ſic in Archiconfraternitatem erectæ, à Nobis, vt præfertur, conceſſas, communicare liberè, & licitè poſſint, & valeant, auctoritate, & tenore prædictis itidem perpetuò concedimus, & indulgemus. Decernentes eaſdem præſentes litteras ſemper firmas, validas, & efficaces exiſtere & fore, ſuoſque plenarios, & integros effectus ſortiri, & obtinere, ac illis ad quos ſpectat, & pro tempore quandocumque ſpectabit in omnibus, & per omnia pleniſſimè ſuffragari, & ab eis reſpectiuè inuiolabiliter obſeruari. Sicque in præmiſſis per quoſcumque Iudices ordinarios, & delegatos, etiam cauſarum Palatij Apoſtolici Auditores iudicari, & definiri debere, ac irritum, & inanè ſi ſecus ſuper his à quoquam quauis auctoritate ſcienter, vel ignoráter contigerit attentari. Non obſtátibus Conſtitutionibus, & Ordinationibus Apoſtolicis, ac quatenus opus ſit ſupradictæ Confraternitatis alijſue quibuſuis etiã iuramẽto, confirmatione Apoſtolica, vel quauis firmitate alia roboratis ſtatutis, & conſuetudinibus; Priuilegijs quoque, indultis, & litteris Apoſtolicis in contrarium præmiſſorum quomodolibet conceſſis, confirmatis, & innouatis. Quibus omnibus, & ſingulis, illorum tenoris præſentibus pro plenè, & ſufficienter expreſſis, & ad verbum inſertis habentes, illis aliàs in ſuo robore permanſuris, ad præmiſſorum effectum hac vice dumtaxàt ſpecialiter, & expreſsè derogamus, cæteriſque contrarijs quibuſcumque. Datum Romæ apud Sanctam Mariam Maiorem ſub Annulo Piſcatoris die xi. Maij MDCLXXXIX. Pontificatus Noſtri Anno Decimotertio.

I. F. Albanus:

CINQVE SALMI

Che compongono

IL SANTISSIMO NOME

DI MARIA,

Che ſi recitano nell'Oratorio della noſtra Archiconfraternità.

MAgnificat * anima mea Dominum.
Et exultauit ſpiritus meus * in Deo ſalutari meo.
Quia reſpexit humilitatem ancillæ ſuæ, * ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.
Quia fecit mihi magna, qui potens eſt, * & ſanctum nomen eius.
Et miſericordia eius à progenie in progenies, * timentibus eum.
Fecit potentiam in brachio ſuo, * diſperſit ſuperbos mente cordis ſui.
Depoſuit potentes de ſede, * & exaltauit humiles.
Eſurientes impleuit bonis, * & diuites dimiſit inanes.
Suſcepit Iſrael puerũ ſuum, * recordatus miſericordiæ ſuæ.
Sicut locutus eſt ad patres noſtros * Abraham, & ſemini eius in ſecula.
Gloria Patri, & Filio &c.

AD Dominum cum tribularer clamaui, * & exaudiuit me.

Domine libera animam meam à labijs iniquis, * & à lingua dolosa.

Quid detur tibi, aut quid apponatur tibi, * ad linguam dolosam.

Sagittæ potentis acutæ, * cum carbonibus desolatorijs.

Heu mihi, quia incolatus meus prolongatus est, habitaui cum habitantibus Cedar, * multum incola fuit anima mea.

Cum his qui oderunt pacem eram pacificus, * cum loquebar illis, impugnabant me gratis.

Gloria Patri, & Filio &c.

REtribue seruo tuo, viuifica me, * & custodiam sermones tuos.

Reuela oculos meos,* & considerabo mirabilia de lege tua.

Incola ego sum in terra, * non abscondas à me mandata tua.

Concupiuit anima mea desiderare iustificationes tuas, * in omni tempore.

Increpasti superbos, * maledicti qui declinant à mandatis tuis.

Aufer à me opprobrium, & contemptum, * quia testimonia tua exquisiui.

Etenim sederunt principes, & aduersum me loquebantur, * seruus autem tuus exercebatur in iustificationibus tuis.

Nam & testimonia tua meditatio mea est, * & consilium meum iustificationes tuæ.

Adhæsit pauimento anima mea, * viuifica me secundum verbum tuum. Vias

Vias meas enunciaui, & exaudisti me, * doce me iustificationes tuas.
Viam iustificationum tuarum instrue me, * & exercebor in mirabilibus tuis.
Dormitauit anima mea præ tædio: * confirma me in verbis tuis.
Viam iniquitatis amoue à me, * & de lege tua miserere mei.
Viam veritatis elegi, * iudicia tua non sum oblitus.
Adhæsi testimonijs tuis Domine, * noli me confundere.
Viam mandatorum tuorum cucurri, cum dilatasti cor meum.
Gloria Patri, & Filio &c.

IN conuertendo Dominus captiuitatem Sion, * facti sumus sicut consolati.
Tunc repletum est gaudio os ostrum, * & lingua nostra exultatione.
Tunc dicent inter gentes, * Magnificauit Dominus facere cum eis.
Magnificauit Dominus facere nobiscum, * facti sumus lætantes.
Conuerte Domine captiuitatem nostram, * sicut torrens in Austro.
Qui seminant in lacrymis, * in exultatione metent.
Euntes ibant, & flebant, * mittentes semina sua.
Venientes autem venient cum exultatione, * portantes manipulos suos.
Gloria Patri, & Filio &c.

AD te leuaui oculos meos, * qui habitas in cælis.
Ecce ſicut oculi ſeruorum, * in manibus dominorum ſuorum.
Sint oculi ancillæ in manibus Dominæ ſuæ, * ita oculi noſtri ad Dominum Deum noſtrum; donec miſereatur noſtri.
Miſerere noſtri Domine, miſerere noſtri, * quia multum repleti ſumus deſpectione.
Quia multum repleta eſt anima noſtra, * opprobrium abundantibus, & deſpectio ſuperbis.
Gloria Patri, & Filio &c.
℣. Sit nomen Virginis Mariæ benedictum.
℞. Ex hoc nunc & vſque in ſeculum.

OREMVS.

DEvs, qui Beatiſſimam Mariam Matrem tuam glorioſo, ac dulciſſimo Nomine Mariæ appellari voluiſti: concede propitius, vt cuius nomen veneramur in terris, ipſius patrocinium ſentiamus in Cælis. Per Chriſtum Dominum noſtrum. Amen.

INDICE

De' Capitoli contenuti nel presente Statuto.

PARTE PRIMA.

PARTE SECONDA.

Dell'

Dell'

PARTE TERZA.

Imprimatur,

Si videbitur Reuerendiss. P. Magistro Sacri Palatij Apostolici.

Stephanus Ioseph Menattus Episc. Cyren. Vicesger.

Imprimatur,

Fr. Franciscus Maria Forlani Reuerendiss. P. S. A. P. Mag. Socius Ordinis Prædicatorum.

REGOLE, E STATVTI

Della Ven. Confraternità DEL SANTISSIMO NOME DI MARIA.

PARTE PRIMA.

CAP. PRIMO.

Dell' origine della nostra Confraternità, e suo Instituto.

Minacciaua nell'Anno 1683. l'Ottomana Potenza vna gran scossa all'Imperio d'Occidente, e per consequenza al Christianesimo tutto, mà più particolarmente alla nostra Italia; Mentre, inondata l'Europa con vn' Essercito formidabile di più di trecento mila Combattenti, cinse di stretto assedio l'Imperiale Città di Vienna, assicurandosi, che, superato quell'Argine, hauerebbe potuto con più libertà, rotti gli altri ripari più deboli, scorrere per le nostre Prouincie, e seminandole di stragi, e di crudeltà, sottoporle al suo dominio tirannico, e ridurre ad' vn quasi totale esterminio la Santa Fede.

Mirò, se ben di lontano, il Regnante, e Santissimo Pontefice Innocenzio XI. l'imminente, e graue pericolo, mà conob-

be altresì troppo diſuguali l'humane forze per opporſi ad vn Torrente così impetuoſo, quando non veniſſero ſingolarmente aſſiſtite dal braccio dell'Onnipotenza Diuina. Doppo dunque hauer ſomminiſtrati quei Soccorſi poſſibili alla Santità Sua, che furono di molta conſideratione, voltoſſi tutto, come vn' altro ſaggio Ezechia ad implorare l'aiuto celeſte; ricorrendo particolarmente alla glorioſa intercesſione della Gran Madre di Dio. A queſta Regina degli Angeli, à queſta gratioſa Liberatrice de' Chriſtiani fece volgere dall' Vniuerſità de' Fedeli tutte le preghiere, tutte l'oſſecrationi, tutte le lagrime.

Non reſtorono punto fraudate così belle ſperanze, poiche nella Domenica fra l'ottaua del giorno Natalitio di queſta eccelſa Signora alli 12. di Settembre fù diſciolto l'aſſedio con ſconfitta di tutte quelle innumerabili Squadre, e con l'acquiſto d'vn ricchiſſimo Campo.

Riconobbe la Santità del medeſimo Pontefice vna sì ſpecialiſſima gratia, e volendone perpetuare la memoria, ordinò con rito doppio, e ſolenne la feſta, e l'offitio del Santiſſimo Nome di Maria, la quale ſi è tanto compiaciuta di queſto oſſequio, che non hà mai più laſciato, ne laſcia di colmar di vittorie, e di conquiſte le noſtre armi, che tranſmutata poi la difeſa in offeſa, doppo hauer debellata l'ineſpugnabile Buda con molte altre fortiſſime Piazze, han' già poſta ſu'l Capo di Giuſeppe il Primo, figlio del Piiſſimo Imperatore Leopoldo, la Corona d'Vngaria, con ſperanza, che debbano felicemente inoltrarſi fin' à ſcacciare dalla ſua Sede quel Barbaro Perſecutore della Fede di Gieſù Chriſto.

Queſti proſperoſi Succeſſi diedero motiuo ad alcune perſone diuote quì in Roma d'vnirſi inſieme à ſolennizzare ogn'anno la nuoua feſta inſtituita dal Sommo Pontefice, & hebbero la commodità di eſſeguire queſto Santo loro deſiderio dalla pietà delli RR. Monaci dell'Ordine Silueſtrino nella loro Chieſa di S. Stefano del Cacco. Quindi piacque alla Santiſſima Vergine di fare, che queſta loro vnione ſi riduceſſe, & inſtituiſſe in forma di Confraternità nella medeſima Chieſa, cohoperando à queſto da medeſimi buoni Padri Silueſtrini, li quali eſibirono, e conceſſero vna Cappella, e Sepoltura nella loro Chieſa predetta,

detta, & vna Stanza del Monastero per vso d'Oratorio, insino à tanto, che di questo la Confraternità potesse commodamente prouedersene.

Ecco l'origine, e principio della nostra Confraternità, del che potrà ciascuno de' Fratelli raccogliere non esser altro il suo fine, & Instituto, se non di prestare ossequij alla Santissima Vergine sotto gli auspicij del suo Augustissimo Nome in riconoscimento di quel gran benefitio della liberatione di Vienna, e continuar le preghiere alla medesima Regina del Cielo, perche si degni continuare anch'ella le gratie per l'esaltatione di Santa Chiesa, e depressione de suoi Nemici, al qual' effetto si sono scielti alcuni esercitij spirituali d'orationi, e pie opere, come si vedrà ne' seguenti Capitoli, quali cose tutte douranno li nostri Fratelli procurar di mettere in prattica con la maggior perfettione, che sia possibile, acciòche maggiore sia il gusto, e la gloria, che ritragga il Signor Iddio, e la sua Madre Santissima, e l'edificatione, che ne risulti al Publico,& alle altre Confraternite, alle quali dourà la nostra con vna santa emulatione sforzarsi sempre d'auantaggiarsi nella virtù, e deuotione.

Quindi è, che, per contribuire qualche cosa à questo disegno, si è stimato bene di prescriuere prima la forma, e le regole à tutte le pie Opere, e santi Esercitij, che si diranno: incaricando espressamente alli Superiori, & Officiali prò tempore della Confraternità d'inuigilare, e fare, che venghino inuiolabilmente, e senza pretermissione osseruate, credendo per certo, che ogni qual volta la nostra Venerabil Confraternità intepidirà nello Spirito, e nella Deuotione, sempre anderà deteriorando, e cagionando indignatione, e nausea al Signor Iddio, & alla sua benedetta Madre; Così si protestò Sua Diuina Maestà contro li tepidi per bocca dell'Apostolo S. Giouanni nell'Apocalisse al Cap. 3. con quelle parole: *Quia tepidus es, incipiam te euomere ex ore meo* — Perche tù sei tepido, mi farai venir voglia di vomitarti dalla mia bocca. Onde, in vece d'inclinare Sua Diuina Maestà à pioucre le sue beneditioni sù le nostre preghiere, più presto ne concitaressimo l'ira, e prouocaressimo li castighi. Auuertendo però, che le sudette Orationi, e Pie Opere si prendono per solo esercitio di de-

 uotio-

uotione, e non per obligo di conſcienza, di modo, che chiunque de' Fratelli laſcierà di farle, ò d'interuenirui, priuarà bene sè ſteſſo del merito, che hauerebbe appreſſo Dio, ſe lo faceſſe; mà non per queſto incorrerà in peccato, ò pena di ſorte alcuna.

CAP. II.

Della Sacra Communione.

IL primo, e più gradito oſſequio, che noi poſſiamo fare alla Madre Santiſſima, è la frequenza de' Santiſſimi Sacramenti, e particolarmente di quello della Communione, doue ella hà tanta parte, come è l'hauer generata quella Carne beatiſſima, & immaculata, che ci ſi dà in eſſo per vero cibo; Si ſuppone primieramente non eſſer' alcuno de noſtri Fratelli, che non ſappia gli effetti, & i frutti marauiglioſi, & ineſtimabili della Santa Communione: Baſta dire, che l'iſteſſo Dio communica sè, e tutte le ſue perfettioni all'Anime noſtre; onde dicono li Santi Dottori, e Maeſtri Spirituali, che vna ſola Communione ben fatta ſaria ſufficiente à render' vno totalmente perfetto, e Santo.

Douranno dunque li noſtri Fratelli communicarſi ogni ſeconda Domenica del Meſe congregati inſieme nella noſtra Cappella, & il medeſimo fare tutte le feſte della Santiſſima Vergine, e particolarmente quella del Santiſſimo Nome. Mà perche non oſtante la gràn virtù di queſto Diuiniſſimo Sacramento, pochi ſono quei Chriſtiani, che n'eſperimentino in sè ſteſſi gli effetti mirabili, e ſtraordinarij, il che da tutti s'attribuiſſe alla maggiore,ò minore diſpoſitione, con cui ci accoſtiamo à quella Sacra Menſa. Per tanto, acciòche li Fratelli vi ſi diſponghino più adequatamente, che ſia poſſibile; Doppo, che ciaſcuno hauerà fatta la ſua confeſſione (come già ſi ſuppone,) ſi riduranno tutti nell'Oratorio veſtiti di Sacco, e, poſtiſi à ſedere, il Priore prò tempore, ò chi ſarà in luogo ſuo, farà leggere ad vno di eſſi il preſente Capitolo, e poi poſtiſi tutti in ginocchio, il Padre Direttore intuonerà con voce baſſa

l'Antifona -- *Veni Sancte Spiritus*, -- e feguitaranno à dirla tutti li Fratelli con la medefima voce baffa, poi detto il Verfetto *Emitte Spiritum tuum,&c.* effo Padre dirà l'Oratione: *Deus, qui corda fidelium, &c.* -- Indi il medemo Fratello incomincierà à leggere con voce intelligibile, e molto adagio vna meditatione, che gli dourà affegnare il fudetto Priore, ò chi farà in fuo luogo, che fia à propofito per la Santa Communione, come fono quelle fopra l'inftitutione del Santiffimo Sacramento, e della Paffione di Noftro Signore Giesù Chrifto, giàche quello è il Sacro Conuito, *in quo recolitur memoria paffionis eius*, e doppo hauer letto, fi farà da tutti vn quarto d'hora d'oratione mentale fopra li punti, che fi fono letti, ò altri, che fomminiftrerà à ciafcuno la propria deuotione: finito il quarto d'hora, e douendofi andare à fare vn'attione di tanto momento, come quella, nella quale ogn'vno deue ricordarfi della fentenza tremendiffima di S. Paolo, che, -- *qui manducat, & bibit indignè, Reus erit Corporis, & Sanguinis Domini*, -- cioè, che, chi fi communica indegnamente, fi fà Reo di lefa Maeftà, del Corpo, e Sangue del Signore. Sarà neceffario implorare l'aiuto della Santiffima Vergine, e di tutta la Corte Beata del Cielo, e perciò fi diranno da due Fratelli le Litanie de' Santi, rifpondendo gli altri -- *ora pro nobis* -- infino al *Propitius efto* excluſiuè, e poi, leuatifi, anderanno con buon'ordine à due, à due, dall'Oratorio alla Cappella, doue fentita la Meffa, e fatta la Santa Communione, fe ne torneranno coll'ifteffo ordine all'Oratorio, e quiui, inginocchiati, fe ne ftaranno per vn'altro quarto d'hora in filentio, raccolti à trattenerfi con il Signore, efponendogli le loro fuppliche, e neceffità interiormente, e procurando di non perder quel tempo, e congiontura tanto pretiofa, in cui habbiamo Dio corporalmente prefente dentro di Noi. Paffato il quarto d'hora, li due Fratelli ripiglieranno le Litanie dal *Propitius efto* fin' al fine, replicando trè volte il Verfo, *Vt Turcarum, & Hæreticorum conatus, &c.* e due volte l'altro Verfo, *Vt Inimicos Sanctæ Ecclefiæ, &c.* Et il Padre Direttore detto il *Dominus vobifcum*, dirà l'Oratione: *Fac nos quæfumus Domine Diuinitatis Tuæ, &c.* e poi fi canterà l'Officio.

CAP. III.

Dell' Offitio, & altre Orationi.

TVtte le Domeniche, Feste della Beata Vergine, & altre Feste di precetto conueniranno li Fratelli la mattina nell' Oratorio à cantare il Mattutino, e Laudi dell' Offitio della Madonna ad alta, e suonora voce, più, ò meno, secondo la maggiore, ò minore solennità delle Feste; Douranno sì bene auertire di cantarlo adagio, e ben puntato, in modo, che possino considerare quello che dicono, acciò il Signore, e la sua Madre Santissima non habbino à dire della nostra Confraternità, *Populus iste labijs me honorat, cor autem eorum longè est à me*.

Ogni vltima Domenica del Mese, come anche tutte le sere dell'Ottaua della commemoratione de' Defonti, si raduneranno parimente li Fratelli à cantare l' Offitio de' Morti nella medesima forma, come sopra, ricordandosi particolarmente dell'Anime di quelli, che haueranno sacrificata la vita per gloria di Dio in seruitio delle Armi Christiane, e di Santa Chiesa, per li quali ancora si celebrarà vn'Offitio con Messa cantata il primo giorno non impedito, doppo l' Ottaua della nostra Festa. E così ancora il Mercordì, Giouedì, e Venerdì Santi à sera si canteranno gl' Offitij, che chiamano delle Tenebre. Ogni Mercordì sera, e tutte le Vigilie della Beata Vergine si canteranno nella nostra Cappella le sue Litanie coll'Oratione contra Paganos, & il Salmo De profundis, coll' oratione, Fidelium &c. per li morti. Il tutto con molto Spirito, e deuotione.

CAP. IV.

Della Festa del Santissimo Nome.

DAl solennizzare la Festiuità del Santissimo Nome di MARIA, sotto li dicui Auspicij milita la nostra Confraternità, si è veduto di sopra, hauer questa hauuto l'origine, & il principio; Onde in quel giorno, che è la Domenica infra Octauam

uam della Natiuità della Madre Santissima; procureranno li Fratelli di far campeggiare la loro deuotione primieramente colla Communione generale da farsi colla regola detta nel Capitolo Secondo, e si sforzeranno d'esserui tutti, ò nel maggior numero possibile; secondariamente poi facendo spiccare quel giorno con bella pompa d'Apparato, e di Musica. Auuertendo però di non lasciarsi trasportare à cose vane, & inutili, che sogliono dare occasione alla rilassatione dello Spirito, e bene spesso allo scandalo. Si prohibisce pertanto espressamente il regalare fiori alle Donne, ancorche Parenti, e di qualsisia sorte, sì in Chiesa, come fuori di essa, e questo non possa farlo nessun Fratello ne meno à proprie spese. Potrà bene il Priore deputare vn Fratello, che sedendo alla Porta della Chiesa con vn tauolino, & vn Bacile, riceua l'elemosine, e distribuisca le figure della Beata Vergine, che si procurerà far stampare per questo giorno. Vi assisteranno in questo giorno il Priore, e Guardiani per riceuere, e seruire gl' Eminentissimi, e Reuerendissimi Signori Cardinali, che fauoriranno di venire à visitare la Cappella.

C A P. V.

Delle Processioni.

LA Domenica susseguente, che sarà l'Ottaua della nostra Festa, si congregaranno, doppo l'hora di Vespro, tutti li Fratelli nell'Oratorio, e vestiti di sacco colla faccia coperta, partendosi dalla nostra Cappella, anderanno processionalmente con la Croce, e Stendardo, se vi sarà, fino alla Chiesa della Vittoria de' Padri Carmelitani Scalzi à Termini, e per la strada due Fratelli anderanno cantando il Cantico di Moisè, quello di Giuditta, li Salmi, *Nisi quia Dominus. Deus noster refugium &c.* e simili, & ad ogni versetto risponderanno tutti -- *Lodato, & esaltato sempre sia col Nome di Giesù quel di Maria* -- E questo in memoria della liberatione di Vienna.

Ogni volta ancora, che verrà nuoua di qualche Vittoria, e

conquiſta riguardeuole data da Dio alle noſtre Armi, s'anderà proceſſionalmente alla viſita del Santiſſimo eſpoſto per le quarant'hore correnti, cantando, come ſopra.

Auuertino li Fratelli d'andare con molta ſerietà, modeſtia, e deuotione, e così douranno fare, & andare in tute le altre Proceſſioni, che ſaranno determinate dalla noſtra Confraternità per altre occaſioni, e nell' accompagnare li Defonti alla Sepoltura parimente ſempre col viſo coperto.

Quì và bene di ricordarſi, che vna delle glorie maggiori della Santiſſima Vergine è l'humiltà profondiſſima, che hà ſempre profeſſata, ſpiccando ella così bene in quel ſuo Diuino Cantico *Magnificat*, che compoſe, quando ſi ſentì da Santa Eliſabetta chiamare Madre di Dio, onde la noſtra Confraternità non dourà mai contraſtare precedenza ad alcun'altra, mà prender ſempre luogo, che li daranno, ancorche infimo.

Queſti ſono tutti gl'Eſercitij Spirituali, & atti di Religione, e di Carità verſo Dio, che dourà fare la noſtra Confraternità, nelli quali ſi eſortano, e pregano tutti li Fratelli ad eſſer diligenti, e frequenti più, che ſia poſſibile. Si v'aggiungono poi altri atti di carità verſo il Proſſimo, cioè la correttione fraterna, la viſita de' Fratelli infermi, e carcerati, e la ſepoltura de' morti.

C A P. V I.

Della correttione fraterna.

SI ricordino li noſtri Fratelli del Santiſſimo Conſeglio laſciatoci da Noſtro Signor Gieſù Chriſto nell'Euangelio -- *Si peccaueris in te Frater tuus, vade, & corripe eum inter te, & ipſum ſolum*. Hor queſto ſi dourà da medeſimi Fratelli ppratticare, ſpecialmente ogni volta, che ſentiraſſi alcuno di loro nominare con irriuerenza la Beatiſſima Vergine, come fanno quelli, che per ogni poco l'hanno in bocca per giuramento, ouero per colera, & in queſto particolare ſi oſſeruarà la ſudetta Regola dell'Euangelio di farſi la correttione à quel tale da ſolo à ſolo, e quando ſi veda, che non ſi emendi, ſi dica

al Priore, e Guardiani, acciò lo mortifichino, e restando incorregibile, sia abraso, e casso dalla nostra Confraternità.

CAP. VII.

Della visita degl'Infermi, e Carcerati.

SE alcun Reo inquisito di graui eccessi, e delitti potesse venire in cognitione delle materie, sopra le quali vuole il Giudice interrogarlo, riputarebbe questo à sua gran fortuna, per esser pronto, e preparato alle risposte, e così procurare di scampare la sentenza capitale, che li sourasta. Vna tale benignità, e fauore, che non si troua ne' Giudici del Mondo, ci viene vsata dal Giudice Supremo constituito da Dio à formare il Processo, e decidere, e terminare la causa della nostra eterna salute, ò della nostra eterna dannatione, poiche si è lasciato apertamente intendere, che vna delle materie, sopra le quali verremo da lui interrogati, sarà, se noi l'habbiamo mai visitato, mentre egli era infermo, ò nelle Carceri, e volendo noi replicargli, se quando mai l' habbiamo veduto in tale stato, egli risponderà esserui stato benissimo nella persona del nostro Prossimo, e così si è dichiarato di riceuere in se stesso tutta la carità, che ci vsaremo scambieuolmente in queste miserie.

Per trouarsi dunque li nostri Fratelli ben preparati à rispondere sù tal articolo, douranno fare in modo, che nel Dì del Giuditio non siano trouati mancheuoli in vn' opera di misericordia tanto grata à Sua Diuina Maestà. Vogliamo per tanto, che se alcuno de' nostri Fratelli, e Sorelle cadessero in qualche infermità, ò nella disgratia d'vna carceratione, sia mandato à visitare almeno vna volta la Settimana, fin à tanto che duri l'infermità, ò prigionia, e più volte ancora, se bisognerà, incaricando li Visitatori, che si deputeranno ogn'anno, come si dirà appresso, di far quest'officio con ogni carità possibile, in modo, che la visita sia di consolatione à chi la riceue, e sopra tutto procureranno di tener ricordato à gl' Infermi la necessità di stare in gratia di Dio, persuadendoli à confessarsi, ancorche il male non fosse pericoloso, e trouandolo in qualche biso-

gno

gno d'aiuto, sì spirituale, come temporale, ne daranno relatione alla Confraternità, come si dirà nel Capitolo del loro Officio, acciò si possa prendere gl'espedienti più adequati per souuenirlo.

CAP. VIII.

Della Sepoltura de' Morti.

VEnendo à morte alcuno de' nostri Fratelli, ò Sorelle dourà la nostra Confraternità, quando sia chiamata andare ad accompagnare processionalmente il Cadauere, portando li nostri Fratelli à vicenda il Cataletto alla Sepoltura, e la sera, ò la prima Festa gli si canterà nell'Oratorio l'Offitio esortandosi li Fratelli, che non saranno interuenuti à farlo priuatamente nelle case loro, e le Sorelle alle quali si farà sapere ogni volta, sono pregate à dire per vna volta il Rosario, ò la Corona per l'anima di quel Fratello, e Sorella defonta, accertandosi, che oltre il merito, che ne haueranno appresso Dio, ritrouaranno ancor'essi altretanto aiuto per suffragio dell'Anime loro, quando saranno passati all'altra vita.

CAP. IX.

Delle Regole da osseruarsi nell'Oratorio.

ESsendo il nostro Oratorio il luogo eletto, e destinato à tutti gl'essercitij spirituali, funtioni diuote, & atti communi della Confraternità, si ricordino li nostri Fratelli di quelle parole del Signore. *Vbi erunt duo, aut tres in nomine meo congregati, ibi sum in medio eorum:* Doue saranno persone radunate, e congregate per glorificare il mio nome; Io sono iui presente nel mezzo di loro; onde consideri ciascuno con qual rispetto, humiltà, e riuerenza si debba stare nell'Oratorio alla presenza di Dio Monarca, e Signore del tutto.

Si guardino dunque li Fratelli, che si tratterranno in esso, aspettando l'hora dell'Offitio, ò d'altra funtione, d'introdur-

re discorsi vani, & inutili, ma sia il loro trattenimento la lettione di qualche libro spirituale, ò la conferenza di materie diuote, e d'Oratione, auuertendo particolarmente di non alzare la voce à gridi, contrasti, & altre cose simili, ma vi stijno, e vi parlino con ogni modestia, senza far gesti, ò cenni, che incitino al riso, ò altra cosa men che decente, e rispettosa.

Entrando il Priore, ò alcuno de'Guardiani nell'Oratorio, si leuino tutti in piedi in segno di riuerenza, aspettando, che quello si sia posto à sedere nel suo luogo. Auuertano però, se fosse cominciato l'Offitio, ò altro Esercitio Spirituale di non fermarlo, ma lo continuino senza interrottione.

Entrando poi alcuno de' Fratelli, ò altri Offitiali Inferiori in detto tempo, che sia cominciato l'Offitio dourà subito inginocchiarsi verso l'Altare, & indi non alzarsi prima, che li sia fatto cenno da alcuno de'Superiori con il campanello.

E così ancora venendo ad alcuno la necessità d' vscire dall' Oratorio, debba farne cenno piegando vn ginocchio auanti il Priore, e Guardiani, & aspettare, che gliene venga data licenza col sudetto suono del campanello.

Ogni volta, che si vedrà vn Fratello cicalare con l'altro, mentre si canta l'Offitio, e si fà qualche altro esercitio spirituale, dourà vno de' Maestri de' Nouitij accostarsi, & ammonirli à tacere, e non emendandosi, ne faccia auuertiti il Priore, e Guardiani, se à sorte questi non se ne auuedessero, acciò venghino mortificati con qualche penitenza, che dourà esser puntualmente, e senza reclamo eseguita sotto pena à Disubedienti della priuatione di voce attiua, e passiua per trè mesi, e ciò non ostante, siano di più in ogni modo astretti ad obedire, il che non facendo, siano col voto della Congregatione secreta abrasi, e cassi dalla Confraternità, e la medema vigilanza, e regola s'vsarà nelle trasgressioni di tutte l'altre cose ordinate di sopra.

C A P. X.

Del Direttore.

VNa delle cose più necessarie à chi vuole intraprendere vn viaggio lungo disastroso, e poco meno, che incognito, e quella d'hauere vna buona guida, che lo conduca, e gli mostri il vero, e dritto sentiero per giungere alla sua meta; onde è, che incaminandosi li nostri Fratelli, mediante gl'esercitij di pietà, e di deuotione assegnati di sopra nella via della Christiana perfettione, ad effetto di farsi conoscere per veri Serui, e figli della Santissima Vergine, bisogna, che si prouedino d'vn buono, & atto Sacerdote, il quale insegni loro la strada sicura del Paradiso, e somministri auertimenti, e sani consigli, massime all'hora, che nella santa Confessione li nostri Fratelli gli fan noti gl'inciampi, & i pericoli, oue si trouano, e le cadute, che vi hanno fatte.

Si farà dunque dalla Congregatione secreta l'elettione d'vn Direttore spirituale, il quale fin' à tanto, che la Confraternità restarà nella Chiesa di S. Stefano del Cacco de' PP. Siluestrini, dourà esser vno de' medesimi PP. il di cui Offitio sarà d'amministrare à Fratelli li Santissimi Sacramenti della Confessione, e Communione, assistere, e fare quelle funtioni, che ricercano il ministero Sacerdotale, e spezzare il pane della parola di Dio, secondo, che verrà prescritto dalli Nostri Statuti, e Regole, e sarà ordinato dal Priore, e Guardiani pro tempore della Confraternità.

Fuori delle sudette funtioni spirituali, & Ecclesiastiche, non s'ingerirà in cosa alcuna nella Confraternità, e non hauerà voto, ne altra parte in essa la sua elettione si farà secondo la pluralità de' voti, e resterà amouibile ad arbitrio dell' istessa Congregatione secreta. E se viene il caso, che l'vbidienza de' suoi Superiori lo chiamasse altroue, ò gli desse altro impedimento, si farà l'elettione d'vn'altro de' sudetti PP. e così si seguitarà in ogni caso di remotione, ò mancanza del già eletto.

PAR-

PARTE SECONDA.

CAP. PRIMO.

Dell'Eminentissimo Protettore.

STabiliteſi le operationi eſſentiali, e proprie dello ſpirito di carità, e deuotione, che con l'aiuto del Signore, e della ſua Madre ſantiſſima dourà animare il corpo della noſtra Confr ternità, biſogna hora prouedere alle coſe, che riguardano il ſuo buon Gouerno, decoro, & accreſcimento.

Non hà dubio veruno, che militando la noſtra Confraternità ſotto l' Auguſtiſſimo Nome della Santiſſima Vergine, può, e deue ſperare fermamente d'hauer à godere in perpetuo la ſua ſourana protettione là sù nel Cielo, nientedimeno, compiacendoſi la Diuina Prouidenza d'operare per mezzo delle cauſe ſeconde, ſtimiamo bene, che debba munirſi d'vn Protettore anche in Terra, ſotto l'ombra del quale poſſa godere vna tranquilla pace, e ripoſo, tanto neceſſario al buon ſeruitio di Dio; Eſſendo dunque gl'Eminentiſſimi, e Reuerendiſſimi Cardinali le Colonne ſtabili del firmamento di S.Chieſa, e quelli, che per la loro dignità, & autorità poſſono più d'ogn'altro giouare, e beneficare, ordiniamo, che ſia ſupplicato vno di detti Eminentiſſimi, e Reuerendiſſimi Signori à volerſi degnare di riceuere ſotto la ſua protettione la noſtra Confraternità, e venendo il caſo di ſua mancanza, debba eſſerne eletto, e ſupplicato vn'altro, e così continuar ſempre, facendoſi l'elettione dalla Congregatione Generale, che ſi conuocherà à tal' effetto, ogni volta, che venga di queſto l'occaſione.

CAP. II.

Dell'accettatione de' Fratelli, loro ingresso, e Nouitiato.

NOn vi è cosa più necessaria alla buona Constitutione d'vn corpo, quanto la perfettione, e sanità de' membri. Quindi è, che, essendo membri costitutiui del corpo della nostra Confraternità li Fratelli, che vi si ascriuono, si deue inuigilare molto bene, che non vi si ammetti, ò vi resti alcuno, il quale, come putrido, e corrotto possa infettare gl'altri ancora.

Ordiniamo perciò, che tutti li Christiani Cattolici esistenti nel grembo della Santa Madre Chiesa di qualsiuoglia qualità, e conditione indistintamente, li quali inspirati da Dio, faranno instāza di essere aggregati alla nostra Confraternità, vi siano con ogni amore, & accogliēza abbracciati, e riceuuti, purche habbino almeno l'età di sedici anni, volendosi con questo ouuiare negl'esercitij spirituali, & adunanze diuote, che faranno li Nostri Fratelli à disordini, e disturbi, che sogliono cagionare il poco senno, e leggierezze puerili, ma prohibiamo però strettamente, che mai vi siano ammessi li Bestemmiatori, Giuocatori, Scandalosi, Concubinarij, Seditiosi, Persecutori de' nostri Fratelli, Perturbatori di Pace, insolenti, e notati d'infamia, e di mala vita.

Et ad effetto di prouedere, ch' alcuno di questi non possa mai estorcere surrettitiamente l'aggregatione vogliamo, che questa si faccia, e prattichi nella forma seguente.

Quel, che desidera esser ascritto nella Confraternità, dourà farne l'istanza per mezzo d'vn memoriale, esprimendo il nome, cognome, patria, esercitio, & il luogo doue habita, e consegnandolo ad vno delli Maestri de' Nouitij, che lo presenterà al Priore, ò ad vn Guardiano, e questo lo leggerà nella prima Congregatione secreta, la quale deputerà due Fratelli de' più accreditati à prendere informatione del soggetto, & inuestigare, se habbia alcuno delle sopradette eccettioni, ò altra considerabile, e poi ne faccino relatione in scritto sotto il medesimo memoriale, con incarico della loro conscienza qual relatione lettasi nella Congregatione secreta si faccia cor-

re-

rere il Buſſolo, & hauendo l'Inſtante due terzi almeno di voti fauoreuoli, ſia accettato, e gli ſi intimi di douer fare il ſuo ingreſſo dentro vn breue termine, che gli ſarà prefiſſo dalla medeſima Congregatione, paſſato il quale reſti l'accettatione nulla, inualida, e di neſſuna efficacia.

Venuto pòi il giorno dell'Ingreſſo, che ſarà in tempo, che li Fratelli ſi trouino adunati à cantare l'Offitio, ſarà il nuouo Fratello introdotto dalli Maeſtri de' Nouitij nell'Oratorio, doue ſentirà la Meſſa, che vi ſi farà celebrare à tal'effetto, e farà in eſſa la Santa Communione, doppo finita la Meſſa, ſi farà la funtione di veſtirlo con il noſtro Sacco, recitando li ſoliti Salmi, & Orationi, e facendo tutte l'altre cerimonie preſcritte, ſecondo lo ſtile dell'altre Confraternite, e così veſtito ſe n'anderà al ſuo luogo à cantar l'Offitio con gl'altri, quale finito, ſi ſcriuerà di proprio pugno nel Libro, e Catalogo de' Fratelli, ſe ſaprà ſcriuere, altrimente vi ſarà ſcritto dal Segretario. Dichiarando eſpreſſamente, che la ſudetta forma d'accettar li Fratelli, ſia di tal neceſſità per la validità della loro accettatione, che venendo in tutto, ò in qualche parte, benche minima, preterita, non s'intenda mai il Fratello legittimamente riceuuto, ne ſi habbia per Fratello della noſtra Confraternità, eccetto però ſe l'accettatione ſia di perſona conſtituita in dignità Prelatitia, e nientedimeno, ſe ſi trouerà in progreſſo di tempo, e ſi ſcoprirà, che il Fratello accettato anche ſecondo la forma ſudetta, haueſſe alcuna delle ſudette cattiue qualità, & eccettioni, ò pure, doppo l'accettatione le incorreſſe, ò contraheſſe, ſia ſubito abraſo, e caſſo dalla Confraternità.

Li Fratelli nuouamente accettati, doppo che haueranno fatto l'ingreſſo, faranno trè meſi di Nouitiato, nel qual tempo ſaranno priui di voce attiua, e paſſiua, & attenderanno ad imparare dalli Maeſtri de' Nouitij il modo di pratticar bene gl'eſercitij, e funtioni della Confraternità, eccettuati però li Sacerdoti, & ogn'altro, coſtituito in dignità Eccleſiaſtiche.

CAP.

CAP. III.

Delle Sorelle, e loro accettatione.

NOn s'escludono dalla nostra Cõfraternità le Donne, quali, vogliamo, vi siano ascritte al solo effetto di partecipare de' beni spirituali, che si faranno nella medesima, con conditione di recitare ogni giorno cinque volte l'Aue Maria, e confessarsi, e communicarsi nella festa del Santissimo Nome nella nostra Cappella, il che non facendo, non commetteranno peccato di sorte alcuna, mà saranno priue per quel giorno della partecipatione sudetta, purche non siano legitimamente impedite, ò per graue infermità, ò per altro; si terrà di dette Sorelle il Catalogo à parte, e per esser accettate, basterà, che ne faccino far l'istanza, se ne prenda qualche informatione, e trouandola di buona fama, si faranno subito scriuere senz'altra formalità.

CAP. IV.

Della qualità dell' Habito, ò Sacco della Confraternità.

E' Molto decoroso, e di publica edificatione l'vso, che hà la maggior parte delle Confraternite di far le loro funtioni, & esercitij spirituali vestite di Sacco; Onde ad imitatione di esse anco la nostra dourà vsarne vno di tela bianca cinto con cordone di color celeste, e sopra le spalle vna mozzetta di saia del medemo color celeste, con l'orlo, e bottoni rossi, e sopra la mozzetta si ponerà dal lato sinistro del petto vn segno, in cui sia incisiato il Santissimo Nome di Maria à lettere d'oro con vna Corona Imperiale sopra, & vna mezza Luna sotto in campo rosso parimente.

E perche l'Inimico del genere humano si và sempre ingegnando di peruertire tutte le cose, che sono instituite al culto di Dio, come pur troppo insegna l'esperienza, e perciò si vede in-

introdotto hoggidì anco in queste Insegne di diuotione il lusso la vanità, e la gala; Volendo noi ouuiare à tanto male, che viene à disformare, e distruggere il merito di tutte l'opere buone, che si fanno in tali sante adunanze, e molte volte renderle peccaminose, e causatiue di scandalo; Ordiniamo strettamente, che il Sacco de' nostri Fratelli non possa essere di tela più fina di quella, che volgarmente chiamano Barbantina, e che si porti senz'amido, gomma, pieghette, ò arricciatura, senza ornamento, e superfluità di sorte alcuna, ma liscio, e semplice, e senza bottoni, e le maniche lunghe, e di larghezza vguale, il segno sia al più di raso Cremesi, e le lettere della cifra lauorate con vn picciolo passamano, ò cordone d'oro senza ricamo. Il cordone si permette di seta con il suo fiocco nell'estremità.

Chiunque poi ardirà di eccedere nel Sacco, & Habito sudetto la qualità, e forma qui prescritta siasi pure di qualsiuoglia Nobiltà, grado, e conditione, debba subito esser costretto à moderarlo, e riformarlo, come sopra, altrimente sia abraso, e casso dalla Nostra Confraternità, perche la toleranza in in vn solo, che cominci, e bastante ad introdurlo nella maggior parte degl'altri. E se si desse caso (che Dio non voglia, ne si può credere) che tal vanità fusse attentata dal Priore, ò alcuno de' Guardiani, s'intenda subito ipso facto priuato dall'Offitio, e si venga all'elettione d'vn'altro in suo luogo, e questo irremissibilmente, essendo troppo gran disordine, che dia motiuo à corruttele chi è posto per guida, e buon esempio degl'altri.

C A P. V.

Del numero, e qualità de' Superiori, & Offitiali della Confraternità.

DOppo d'hauer proueduto, e dato regola alla buona compositione, & habito, che dourà vestire il Corpo della nostra Confraternità, bisogna darli la sua forma, constituendoli il capo, e membri più principali, che s'impieghino

per il suo buon Gouerno, e mantenimento; Vogliamo per tanto, che dal medesimo Corpo di tutti li Fratelli si deputino gl'infrascritti Superiori, ed Officiali, cioè

Vn Priore con quattro Guardiani,
Vn Camerlengo.
Tredici Consiglieri.
Due Visitatori d'Infermi.
Due de' Carcerati.
Vn Prefetto delle Processioni.
Due Proueditori della Cappella de' Morti.
Due Sindici.
Vn Sagrestano.
Vn' Archiuista.
Vn Procuratore.
Vn Computista.
Vn' Esattore.

Di più per seruitio dell' Oratorio si deputeranno
Vn Vicario con due Assistenti.
Due Maestri de' Nouitij.
Quattro Sagrestani.
Venti Choristi -- De' quali tutti si parlerà, e tratterà separatamente circa le cose, che riguardano il loro Offitio.

CAP. VI.

Dell'elettione de' Superiori, & Offitiali, il tempo, e forma da osseruarsi in quella.

Dalla buona, e cattiua qualità de' Superiori, & Offitiali della Confraternità dipende la buona, ò cattiua direttione, e gouerno della medesima; onde, acciò s'habbia riguardo all'idoneità, e merito di quelli migliori Fratelli, che si potranno promouere à gl'Offitij; Ordiniamo, che il Segretario tenga vn libro, nel quale con ordine della Congregatione segreta dourà notare il nome, e cognome di quelli Fratelli, che ha-

haueranno fatto qualche Benefitio, ò reſo qualche ſeruitio notabile alla Confraternità, eſprimendo, e ſpecificando il Benefitio, ò ſeruitio, che hauerà fatto, e ſimilmente li Maeſtri de Nouitij douranno in vn' altro libro tenere nota de Fratelli più deuoti, e frequenti alle funtioni, Offitij, & Eſercitij della Confraternità, e queſti libri ſi douranno legger prima di venire ad alcun' atto immediatamente doppo preſtato il giuramento all' Elettione delli Offitiali, come ſi dirà quì ſotto. Le qualità, che douranno hauere li Fratelli per poter' eſſer' eletti Offitiali, e gl'impedimenti, & eccettioni, che oſteranno, ſi ſpecificaranno ſeparatamente in quei Capitoli, che trattaranno di ciaſcuno di eſſi, e loro Offitio.

Tutti li Priori, & Offitiali ſaranno per la prima volta eletti da tutta l'vniuerſità de Fratelli, che faranno à tale effetto quanto prima vna Congregatione Generale,& indi in poi l'elettione ſi farà ſempre dalla Congregatione Secreta, alla quale ne ſpetti priuatiuamente la facoltà in perpetuo, e ſi pratticarà nel modo, e forma ſeguente.

Nella prima Domenica d'Agoſto ogn' Anno, che tanto, e non più douranno durare tutti gli Offitij, eccettuatine quelli dell'Oratorio, che ſi rinoueranno ogni trè Meſi, ſi radunarà la Congregatione Secreta, nella quale, preuia la ſolita inuocatione dello Spirito Santo, dourà prima ogn' vno preſtar' in mano del Segretario il giuramento di dare il ſuo voto à quelli, che, ſecondo Dio, e per ſua conſcienza ſtimerà più degni, più idonei, e meriteuoli delli Offitij, a' quali ſaranno propoſti, dopoi il primo Guardiano nominarà per l'elettione del ſuo Succeſſore (douendo egli paſſare all'Offitio di Priore, come ſi dirà appreſſo) quattro Soggetti, li quali vno per vno diſtintamente douranno mandarſi à partito, e ballottarſi per voti ſecreti da tutta la Congregatione Secreta, in modo tale,che ciaſcuno di eſſi quattro venga approuato per la maggior parte de' voti, e venendone alcuno eſcluſo, all' hora il detto Primo Guardiano nominerà vn' altro, ſino, che venghi approuato, e ſi compiſca il detto numero delli quattro, li quali ſaranno dal Segretario regiſtrati nel libro delle Congregationi con il numero de' voti, che ciaſcuno hauerà hauuto. Il ſimile ſi dou-

rà fare per l'elettione del secondo, terzo, e quarto Guardiano, proponendo ciascuno de medesimi Guardiani vecchi li suoi Soggetti per l'elettione del loro Successore, ballottandosi, approuandosi, e registrandosi nel libro, come sopra.

Fatto questo, il Priore proporrà alla Congregatione li Soggetti, che stimarà à proposito per tutti gli Officij, li quali si manderanno à partito, e saranno eletti quelli, che con la maggior parte de' voti secreti, ò palesi verranno da detta Congregatione Secreta approuati.

Nella persona del Priore non può cadere elettione, perche vogliamo, che à quest' Offitio succeda il Primo Guardiano vecchio, il quale, finito l'Anno del suo Guardianato, s' intenda immediatamente ipso Iure, senz'altra dichiaratione Priore nuouo, e non sia lecito in modo veruno, ne meno à pieni voti di tutta la Congregatione Secreta confermarsi il Priore antecedente, & in caso contrario, la conferma sia insanabilmente nulla, e non debba alcuno della Confraternità riconoscerlo più per Superiore.

Fattasi poi l'elettione dalla Congregatione Secreta di tutti gli Offitiali, e l'approuatione de' Soggetti per la creatione de nuoui Guardiani, come si è detto di sopra, si dourà intimare la Congregatione Generale, & in essa, doppo le solite Orationi, il Segretario leggerà ad' alta voce li quattro Soggetti approuati per succedere al Primo Guardianato, con il numero de Voti, che hauerà hauuto ciascuno di essi, e poi di questi quattro, il Primo Guardiano vecchio scieglierà li due, ch' haueranno il maggior numero de Voti, e scritti li loro nomi in due Schedule, e legatele con legatura conforme, le metterà in vn' Vrna, e consegnatala al Padre Direttore, indi inginocchiatisi tutti li Fratelli, dirà il detto Padre la seguente Oratione: *Tu Domine, qui corda nosti omnium, ostende, quem elegeris ex his duobus, vnum accipere locum ministerij huius*: E poi farà da vn Fanciullo inginocchiato all'Altare estrarre vna di dette Schedule, che dal medesimo Fanciullo sarà consegnata in mano del Nostro Secretario, e questo, aprendola, leggerà ad alta voce il nome dell'estratto, registrandolo nel libro per Primo Guardiano. Leggerà parimente l'altro bollettino rimasto nell' Vrna, e lo

e lo regiſtrerà nel medeſimo libro per Conſigliere . Con ſimil forma ſi farà l'eſtrattione del ſecondo, terzo, e quarto Guardiano, prendendoſi delli quattro Soggetti approuati per ſuccedere à ciaſcun Guardianato li due, che haueranno più Voti, imbuſſolandoſi, & eſtrahendoſi con l'iſteſſa formalità, e cerimonie, come ſopra.

Ciò ſeguito, il ſudetto Secretario leggerà l'elettione di tutti gli Offitiali fatta dalla Congregatione Secreta, & il Priore, e Guardiani vecchi rapreſentaranno alla Congregatione Generale lo ſtato della Confraternità, & altre coſe importanti per ſuo beneſitio, come porterà il biſogno.

CAP. VII.

Delli impedimenti, che oſtano all'elettione del Priorato, e Guardianato.

CHi ſarà ſtato altra volta Priore, ò Guardiano non poſſa eſſer' eletto di nuouo, ſe non doppo trè Anni finiti dal dì, che hauerà laſciato l'Offitio.

Non ſi poſſa eleggere chi ſarà in qualche modo Debitore della Confraternità, purche il debito arriui almeno alla ſomma di Scudi ſei.

Similmente chi non hauerà riſcoſſo, maneggiato, ò amminiſtrato bene le rendite, beni, e robba della noſtra Confraternità.

Chi ſarà aſſente da Roma per ſei miglia.

Chi ambirà, ò farà prattiche per hauer' Offitij, ò grado nella Compagnia.

Padre, e Figlio, due Fratelli, due Cugini, Zio, e Nipote, Suocero, e Genero, due Cognati, e due Compagni di negotio non poſſino eſſer' inſieme nell'iſteſſo tempo Guardiani.

CAP.

CAP. VIII.

Del tempo, e modo di dare il Possesso à gl'Offitiali nuoui del loro Offitio.

LA prima Domenica d'Ottobre di ciascun'anno li Fratelli vestiti dell'Habito della Compagnia, si raduneranno nell'Oratorio, doue, fatte le solite Orationi; Il Priore, Guardiano, & Offitiali vecchi manderanno all'Altare dalla parte destra d'esso tutti gl'Offitiali nuoui con distinto ordine. Indi li medemi Priore, Guardiani, & Offitiali vecchi si ridurranno di rimpetto à nuoui, tenendo li vecchi vna candela accesa in mano; All'hora il Priore vecchio piglierà il libro de'Statuti, & il campanello, & anderà à ritrouare l'altro Priore nuouo, al quale darà la pace, le dette cose, e la candela accesa in segno, che debbano essere alli altri di luce nel ben'operare, e l'istesso faranno li Guardiani ogn'vno con il suo successore, nell'istesso tempo, seguito tal'atto si condurranno vno doppo l'altro all'Altare, doue li Superiori nuoui inginocchiati presteranno il giuramento in mano del Padre Direttore nella forma qui sottoscritta, e poi si metteranno à sedere nel luogo deputato in segno di possesso del loro Offitio, & essi Priori, e Guardiani vecchi anderanno à sedere trà gl'altri Fratelli, ò in altro luogo, che ad essi toccherà. Finito questo comincieranno gl'altri Offitiali inferiori vecchi, andando ciascuno à prendere il suo Successore con il segno di pace, e condurlo all'Altare doue darà il giuramento, come sopra, e poi lo metteranno nel luogo loro, andando essi à sedere frà gl'altri Fratelli.

CAP. IX.

Forma del Giuramento da prestarsi dalli Offitiali.

IO N.N. essendo stato eletto N. N. di questa Ven. Confra- Confraternità del Santissimo Nome di Maria giuro, e prometto di bene, e fedelmente esercitare il mio offitio, & osser-

uare,& eſequire puntualmente tutto quello,che viene diſpoſto nelli noſtri Statuti,e di non contrauenire à quelli in alcuna parte, e di render ſtretto, e fedele conto à chi ſpetta della mia amministratione,e gouerno,e ſtare à quanto ſarò ſindicato, e condannato,e di voler eſſer tenuto à tutte le pene impoſte dalli ſopradetti noſtri Statuti. Così Iddio,e la Beata Vergine mi aiutino, e queſti Santi Euangelij, quali tocco colle proprie mani.

C A P. X.

Della ſurrogatione da farſi nelle vacanze del Priore, Guardiani, & altri Offitiali.

SE per lunga aſſenza, ò per morte, che Dio non voglia, ò in qualunque altro modo, occorrerà vacare il luogo di Priore, ed altri, e che il tempo, & il biſogno ricerchino,che ſi proueda alla vacanza, il che ſtarà alla Congregatione Secreta, ſe ſarà Priore, ſubentrarà per lui il Primo Guardiano,ſe ſarà altro Guardiano,ſe ne farà l'elettione di vn'altro nella forma detta di ſopra, reſtando gl' altri nel luogo loro, & il nuouo Priore, ò Guardiano compirà ſolo il tempo dell'altro mancato, douendo eſſer promoſſo con gl'altri nell'elettione nuoua in capo dell'anno;Con queſto però,che ſe non hauerà eſercitato l' Offitio per ſupplemento più di ſei meſi,non gli ſia d'oſtacolo di poter eſſere nuouamente eletto; Se poi mancherà altro Offitiale, ſi verrà all' elettione del nuouo nella forma ſolita.

C A P. XI.

Dell'accettare,ò ricuſare gl'Offitij.

SI come è pernicioſiſſimo,e biaſimeuole l'ambire, e procurar Dignità,Cariche,& Offitij,così ancora è di gran nocumento,che le perſone ſtimate capaci, e degne d'eſercitarli voglino ricuſarli, e priuare il Publico del buon profitto, & vtile, che può riſultare dal gouerno, ed opera loro; Sono per tanto pregati per l'amor di Dio, e della Santiſſima Vergine tutti li Fratelli

telli, che saranno eletti à qualche Offitio di volerlo accettare, e sopportarne il peso à gloria di Sua Diuiana Maestà; e beneficio della Confraternità, assicurandosi, che meriteranno più di contradire in questo alla propria volontà, che con lo starsene sudditi, e senza carico.

Che, se alcuno, portato da'motiui d'otiosità, e di pigritia, volesse in ogni modo ricusar l'Offitio datogli, ò per esser grauoso, ò per altra ragione, e non habbia causa alcuna legitima di ricusarlo, vogliamo in tal caso, che non sia forzato à riceuerlo, ma resti inhabilitato perpetuamente à tutti gl'Offitij della Confraternità lasciandosi la legitimità della Causa della recusatione al giudicio della Congregatione secreta, e questo si fà ad effetto, che g'altri non piglino esempio di far tali ricuse in Offitij, particolarmente onerosi, e la Confraternità resti in questi, che sono alle volte più necessarij senza seruitio.

C A P. XII.

Del Priore.

IL Priore sarà il primo de' Superiori della Confraternità, già si è detto, che in lui non cade elettione, perche à questo Offitio deue ogn'anno onninamente succedere il Primo Guardiano dell'anno antecedente; le qualità, che dourà hauere, saranno vna singolare prudenza, e bontà, non si guardi alla conditione della nascita, ma sia capace di quest'Offitio qualsiuoglia Fratello, purche non sia Artista d'arte meccanica, e manuale, e sotto nome di Artista non s'intenda mai arte sordida, e seruile, dichiarandosi li Professori di tali Arti incapaci, tanto del Priorato, quanto del Guardianato, e d'ogn'altro Offitio. Il suo Offitio sarà d'attendere alla morigeratione, e correttione de' Fratelli, e fare che siano osseruati li statuti, e pratticati gl'esercitij spirituali, & opere di carità specificate nella prima parte, con autorità di punire, e mortificare li trasgressori, e negligenti, sopra tutto procurerà esser di stimolo à gl'altri con la frequenza dell'Oratorio, e diuotioni, & suo buon'esempio.

Haue-

Hauerà autorità ancora di far' adempire gl' oblighi della Confraternità, quando n'hauerà.

Circa le qualità delle peniteze, e mortificationi non possa eccedere quelle, che verranno prescritte dalli Statuti, e procederà sin'all'abrasione de' Fratelli exclusiuè, perche à questa vogliamo non si possa venire, se non col voto della Congregatione secreta, & intanto, che questa si faccia, haueranno facoltà il Priore, e Guardiani di sospendere il Fratello, che non interuenga ad alcuna funtione, e non s'infliga detta pena, se non nelli casi, ne'quali viene stabilita nelli præsenti Statuti, riseruandosi priuatamente alla medesima Congregatione il conoscere solamēte, se il Fratello sia incorso, ò nò in detta pena.

Circa l'azienda, e gouerno economico non possa il Priore stabilire, ò disporre cosa alcuna senza l' assistenza, e consenso di due Guardiani almeno, e questo dentro la somma di scudi 25. perche, se l'affare eccederà detta somma, si dourà risoluere, & esaminare nella Congregatione secreta, e non altrimente, dichiarando, che per questo non resti alla Congregatione sudetta limitata la facoltà di conoscere, risoluere, e prouedere in qualsiuoglia cosa anco minima, e di reuocare, se così gli parerà, ogn'ordine dato dal medesimo Priore, e Guardiani.

Proponga nelle Congregationi li bisogni della Compagnia, tratti ogni maneggio, sottoscriua li mandati, consulti, e prouéda à tutte l'occorrenze della Confraternità, sempre però con due Guar diani almeno; Spetti ad esso con li Guardiani far' intimare le Congregationi secrete straordinarie, perche per l'ordinarie non ci è di bisogno di detto ordine, essendo ordinate dalli presenti Statuti, e siano tenuti dare quest'ordine ogni volta, che li se ne facci instanza da due Officiali di questa Congrgatione.

Finito il suo Offitio, sarà sindicato, come gl'altri Officiali.

C A P. XIII.

Delli Guardiani.

DOppo il Priore presiederanno insieme con il medesimo al gouerno della Confraternità li Guardiani, li quali dou-

ranno

ranno infallibilmente essere mutati ogn'anno, e non possino esser confermati, ne meno a'voti pieni della Congregatione secreta.

Le qualità, che douranno accompagnare li soggetti da eleggersi al Guardianato, saranno dell'istessa specie, che si è detto di sopra nel Capitolo del Priore, dichiarandosi però, che il quarto di essi Guardiani sia sempre Artista, di quelli, che sono incapaci di arriuare alla Carica di Priore. Per altro si potrà eleggere à detto Offitio de' Guardiani qualsiuoglia Fratello, ancorche non sia della Congregatione secreta.

Inuigilino li Guardiani ancor' essi, e ciascuno di loro all' essatta, e puntuale osseruatione de' nostri Statuti, e Regole, e vedendo, che il Priore sia in questo negligente, ò trascurato, potranno essi, ò alcuno di loro auuertirnelo riuerentemente da solo à solo, ò in presenza degl'altri Guardiani, e quando ciò si veda, che non gioui, e che il sudetto Priore continui nella negligenza, ò trascuraggine si protestino con lui di tal mancamento nella publica audienza de' Fratelli nell'Oratorio, ò in Congregatione. Il tutto però sia con modestia, e senz' acrimonia, e si dimostri anche in questo atto riuerenza al primo de'Superiori della Confraternità. Assistino col Priore al gouerno economico, sottoscriuino li mandati, trattino li maneggi, e li consultino, e non trascurino il bene, & il ministero loro in pregiuditio della Confraternità.

C A P. XIV.

Del Camerlengo.

PEr la buona custodia, & amministratione del danaro della Confraternità, bisogna, che vi sia persona per le mani della quale vnicamente habbia questo da passare; onde vogliamo, che dalla Congregatione secreta s'elegga ogn' anno il Camerlengo, e si facci l'elettione in persona di vn Fratello buono, timorato di Dio, intelligente di scrittura mercantile, idonea à qualsiuoglia sigurtà bisognando. In sua mano si consegnaranno tutti li denari della Confraternità, e dourà tenere

il libro d'entrata, & vscità; doue noterà, e registrerà fedelmente, e con politia tutte le partite.

Non paghi mai danaro ad alcuno senza l'ordine sottoscritto dal Priore, e due Guardiani, ò di trè Guardiani, e sotto gl'ordini riporterà le riceuute, senza le quali non gli sarà fatto buono nessun pagamento. Terrà le chiaui delle cassette delle Elemosine, sì delli Mandatarij, come d'altri Fratelli.

Il suo Offitio durerà vn'anno, come tutti gl'altri, ma sarà in arbitrio della Congregatione secreta di confermarlo d'anno in anno fino, che gli parerà. Sia però sempre tenuto ogn'anno di render conto, e ritrouandosi debitore, debba sodisfare, e pagare in termine di 15. giorni, il che s'intenda, quando non sia confermato nell' Offitio, perche continuando, deue il denaro restare in sue mani, restando poi creditore, sia rimborsato.

C A P. X V.

De' Consiglieri.

IL più sicuro, & accertato modo di operare è con il conseglio d'huomini prudenti, e saggi, li quali esaminino, e conoschino prima la conuenienza di ciò, che si pretende di fare.

Acciò dunque gl'interessi, così spirituali, come temporali della nostra Confraternità siano maneggiati, e diretti con buona regola, e rieschino per quanto si può più felicemente à gloria di Dio, e della sua Madre Santissima, s'è destinato vn numero di 13. Fratelli con il conseglio, e voto de'quali si prendino le risolutioni, e deliberationi opportune, e perche questi douono essere delli più accreditati, & esperti, vogliamo, che tale Offitio cada primieramente nel Priore, e Guardiani vecchi, che haueranno immediatamente lasciata la loro carica, & in quelli quattro ancora, che sarãno restati in Bussolo nell'estrattione de' Guardiani nuoui. Il numero restante degl'altri cinque sarà eletto dalla Congregatione secreta con voti secreti, ò palesi, come si è detto douersi eleggere tutti gl'altri Offitiali; Il primo, è Capo di detti Consiglieri sarà il Priore vecchio.

L'Of-

L'Offitio loro sarà d'interuenire alla Congregatione secreta, e generale, e dire il loro parere, tale, quale sia, consultare, e prouedere insieme con gl' altri alli bisogni della Confraternità.

C A P. XVI.

Delli Visitatori degl' Infermi, loro elettione, & Offitio.

PEr adempire la visita de'Fratelli, e Sorelle infermi, che trà l'altre opere di Pietà vien'assunta dalla nostra Confraternità. Ordiniamo, che ogn'anno trà l'altri Offitiali debba la Congregatione secreta elegger due Fratelli per detto effetto, auuertendo sempre di sciegliere Persone le più caritatiue, più officiose, timorate di Dio, e le più graui, e prudenti.

Questi douranno portarsi nel modo, e forma, che si è espressa nel Capitolo Settimo della prima parte, di cui glie se ne consegnarà vna copia, acciò vedino, quali siano le loro obligationi. Douranno andare à visitar gl' Infermi due volte la Settimana, e dar poi relatione al Priore, ò alcuno de' Guardiani dello stato, e dispositione del medesimo, tanto rispetto all'Anima, quanto al Corpo, acciò si possa intimar (così bisognando) la Congregatione secreta, e deliberarsi ciò, che si stimerà opportuno per bisogno, tanto spirituale, quanto temporale del sudetto Infermo, e resti in questa forma caritatiuamente souuenuto per quello si possano estendere le forze della Confraternità.

Ordiniamo, che detti Visitatori si mutino d'anno in anno, e non possino esser confermati, se non è la conferma à pieni voti della prefata Congregatione secreta.

C A P. XVII.

Delli Visitatori de' Carcerati.

NEl modo, e forma sopradetti si eleggeranno ancora due altri Visitatori per li nostri Fratelli Carcerati, che

si

si porteranno, come quelli degl'infermi, e si procurerà di far l'elettione in Persone habili, e sempre, se si può, ve ne sia vno di loro Curiale, ò Legista per potere intendere i bisogni del Carcerato, e saperlo aiutare ancora, se così gli verrà ordinato dalla Congregatione secreta.

C A P. XVIII.

Del Proueditore della nostra Cappella, & Oratorio.

ACciochè la nostra Cappella, & Oratorio siano ben proueduti di tutte le cose necessarie, e della custodia, e politia risplenda la cura, e diligenza della Confraternità al decoro, e culto di Dio, vogliamo, si elegga dalla Congregatione secreta vn Fratello buono, pio, & accurato per suo Proueditore, al quale si consegnaranno tutti li paramenti, vasi, & altre cose della Cappella à cosa per cosa, facendone Inuentario con la sua riceuuta sotto, e questo si farà alla presenza del Priore, e di due Guardiani, ò di trè Guardiani.

Procuri di far comparire con la sua diligenza monde tutte le robbe della Compagnia.

Non possa prestare senz'ordine del Priore, ò vno de' Guardiani cosa alcuna di dette robbe à veruno di fuori sotto pena di scudi 12. e di pagare del proprio, caso, che si guastassero, ò perdessero.

Occorrendo migliorare, ò aggiustare alcuna di dette cose ne tratterà con il Priore, ò vno de'Guardiani.

Visitarà spesso nella Settimana la nostra Cappella, & Oratorio, mà nelli giorni Festiui farà ogni forza d'interuenirui, essendo necessaria in tali giorni la sua assistenza.

Non mancherà d'honorare la Cappella, & Oratorio con quel zelo, & occhio, che il culto Diuino ricerca in ordine alla cera, & altro, mà auuerta, che ò per negligenza, ò per pompa non ecceda al bisogno.

Nella solennità della nostra Santissima Interceditrice, e suo Santissimo Nome procurerà con li Festaroli à ciò deputati, che si celebri con ogni honore, e decoro, tanto di Paratura, e

Mu-

Musica, quanto di cera, & altro. Conseruerà li Sacchi proprij della Compagnia.

Terrà le chiaui della Guardarobba, e di quella si seruirà à riponerci qualsisia cosa della Compagnia.

Prouederà in somma à tutte quelle cose, che secondo l'occasione saranno necessarie alla Compagnia, come di cera, & altro.

Si possa far'aiutare da'Mandatarij, e Sagrestani in occorrenze di feste, e sia in arbitrio de'Guardiani di mortificare chi non vbidisse.

Sarà suo offitio far'intimare dalli Mandatarij tutte le Congregationi solite, secrete, e generali, come anche quelle, che si faranno di più, e queste con ordine del Priore, e Guardiani.

Finito l'Offitio consegnarà al suo Successore tutte le robbe, che egli hà secondo l'Inuentario.

Se parerà alla Congregatione secreta di confermarlo, lo possa fare, ma si faccia d'anno in anno, & in tal caso in fine dell'anno renda sempre conto delle robbe consegnategli.

CAP. XIX.

Del Proueditore de' Morti.

POiche nelle opere del nostro Instituto si è eletta quella della Sepoltura de'Fratelli, e Sorelle defonti, si è stimato bene di stabilire vn'offitio di sopraintendenza à questo affare, che habbia cura, acciò venga effettuato con la maggior diligenza possibile. Vogliamo pertanto, che dalla Congregatione secreta si elegga ogn'anno vn Proueditore per i Morti à forma degl'altri Offitiali, il quale terrà vn libro, doue notarà tutti gl'oblighi della nostra Compagnia, e li Benefattori defonti, e di quelli ne farà vna tauola da tenerla nel nostro Oratorio.

Subito, che sarà auuisato d'esserui qualcheduno de' nostri Fratelli morti, darà li bollettini alli nostri Mandatarij, acciò inti-

intimino li nostri Fratelli per la Processione d'andarlo à pigliare, quando però il Defonto, ò per Testamento, ò per altro atto habbia disposto esser portato alla nostra Sepoltura, ò che si chiami la Compagnia, destinarà i Fratelli per portare il Cataletto, distribuirà la cera, che gli sarà consegnata; Procurerà sapere, se il Defonto habbia disposto per legato pio, ò per celebratione di Messe nella nostra Cappella, e di ciò ne darà parte a'Guardiani, acciò dijno gl'ordini necessarij per l'adempimento di essi.

Consegnarà poi la cera acquistata al Proueditore di Chiesa, e contrasegnarà con vna Croce il nome di quel Fratello nel Catalogo de'Fratelli.

Sarà sua cura farli cantare l'Officio de'Morti nel nostro Oratorio, intimando li Fratelli, come pure l'Esequie, Officio, Messe, & altre opere, che la nostra Compagnia farà generalmente.

Noterà in vn libro à quest'effetto fatto il giorno, che si sono detti gl'Offitij, celebrate l'Esequie, Messe, & altro, specificando in quello il nome, e cognome; Interuerrà alle Congregationi secrete, e generali, e darà conto delle sue operationi.

CAP. XX.

Delli Sindici.

S'Eleggeranno dalla Congregatione secreta ogn'anno due Sindici Negotianti, Persone intelligenti, e prattiche di scrittura mercantile per il rendimento de'conti, che douranno fare gl'Offitiali, finito il loro Offitio.

Riuederanno questi con sincerità, e puro occhio, & auuertimento li conti del Dare, & Hauere del Camerlengo, e delle riscossioni dell'Esattore, e quelli sindicheranno, riceueranno, e noteranno tutte le oppositioni, che saran date à gl'Officiali, di mancamento, & errori fatti nel loro Offitio, e di tutto faranno relatione alla Congregatione secreta; Non possino esser confermati, mà si mutino ogn'anno, se pure non paresse altrimen-

mente, se poi nelli conti troueranno errore, si correggeranno, acciò ogn'vno habbia il douere.

Sieno tenuti di fare, e finire il Sindicato per tutta la quarta Domenica di Settembre, acciò in detta Domenica si possino dare i libri alli nuoui.

CAP. XXI.

Del Prefetto delle Processioni.

VNa delle più decorose circostanze, che accompagnino le funtioni ordinate al Culto Diuino è il tenere vn buon'ordine, & euitare le confusioni, il che maggiormente si deue accurare nelle sante Processioni, le quali, occorrendo, far spesso alla nostra Confraternità secondo si è disposto nella prima parte di questi Statuti, vogliamo, che nella nostra Confraternità vi sia vn Prefetto, il quale habbia da ordinare, & incaminare le Processioni, che si faranno con quel modo diuoto, che ricerca il Culto Diuino, e la pia mente dell'istessa Confraternità; Sarà eletto d'anno in anno dalla Congregatione secreta, come gl'altri Officiali.

Ordiniamo, che tutti li Fratelli obedischino a' suoi cenni nelle Processioni, mà egli debba di tutto riceuer prima il beneplacito dal Priore, e Guardiani.

Se parerà all'honor suo, e della Compagnia di spendere qualche cosa per maggior decoro della medema, lo possi fare, con licenza però, prima del Priore, e Guardiani, mà si ricordi, che li nostri Fratelli in quelle funtioni deuono mostrare più deuotione, che pompa.

CAP. XXII.

Dell'Archiuista.

SOgliono ben spesso con la lunghezza del tempo, e trascuragine perdersi le scritture, e memorie più sostantiali, che riguardano l'Vniuersità, & interessi publici; Onde Noi per pro-

prouedere alla nostra Confraternità la conseruatione delle scritture habbiamo stabilito l'offitio dell'Archiuista, al qual' effetto ordiniamo, che dalla Congregatione secreta nell'elettione de'nuoui Offitiali d'anno in anno si constituischi à tal effetto vn Fratello, quale dourà hauer cura di tenere, conseruare, e custodire con bello, pulito, e distinto ordine tutte le memorie, Scritture, Legati, Priuileggi, Indulgenze, Donationi, Vendite, Trattati, Instrumenti, Libri, & altro, sin dal principio della nostra fondatione nell'Archiuio della Confraternità, prenderne la consegna, e farne Inuentario, e riceuuta da tenersi dal Priore,per renderne poi fedel conto à tempo suo, ò risarcirne la mancanza, & il danno.

CAP. XXIII.

Del Procuratore.

SE accadessero mai alla nostra Compagnia controuersie, e liti sopra gl'effetti, ò altro, alle quali non si potesse dar sesto con motiuo d'aggiustamento, è ben douere, che la medesima sia proueduta d'vn'intelligente,e fedel Procuratore,che la difenda douunque bisogni: Determiniamo pertanto, che dalla Congregatione secreta s'elegga ogn'anno frà gl'altri Offitiali vn Fratello per suo Procuratore, il quale sia Curiale, e prattico, e sufficiente a patrocinar le sue Cause, e vogliamo, che questo sia vno degl'Offitiali, che possa esser confermato, se così parerà alla detta Congregatione, con farsi tal conferma d'anno in anno.

Il suo obligo sarà d'agitare, e difendere con ogni carità, e studio tutte le cause della Confraternità, così ordinarie, come straordinarie auanti qualsisia Giudice, e Tribunale, e scriuerci sopra, e far ciò, che spetta ad vn diligente, e sollecito Procuratore.

Conseruarà le Scritture, & Informationi fatte per le nostre cause per consegnarle ogn'anno al nostro Archiuio, così parimente nel fine della Procura consegnerà vn'Informatione piena al suo Successore, interuerrà à tutti li Contratti, & obblighi,

che

che si faranno per la Confraternità, e prima di farne il rogito, vedrà, e considererà le minute.

Sarà frequente ad interuenire à tutte le Congregationi per riferire tutto l'operato sopra le liti,come per consultare quello si hauerà da fare.

Se trà Fratelli vi sarà qualche pouero, si esorta di vsarli carità, e prestarli patrocinio in caso di bisogno, mà questo si rimette al di lui arbitrio, e pietà.

CAP. XXIV.

Del Segretario.

AD effetto,che vi sia,chi registri tutti gl'atti più essentiali, e quanto si determina dalla nostra Confraternità per mezzo delle Congregationi Generale, e Secrete, vogliamo, che la Congregatione Secreta elegga ogn'anno vn Segretario con facoltà di confermarlo d'anno in anno à suo arbitrio, e si procuri di far vn Fratello intelligente,e di qualche litteratura.

Egli terrà il libro della Congregatione, doue registrerà tutti gl'atti, e Decreti, che in essa si faranno, & auuertirà in ogni Congregatione di scriuer sempre per nome, e cognome gl'Offitiali, e Fratelli, che iui saranno interuenuti, e di notare fedelmente ciò, che in essa si proponerà, e stabilirà, e leggerlo ad alta voce. Terrà vn'altro libro per notare li Fratelli, Benefattori della Confraternità, e dourà scriuere,registrare,e far tutto quello; che, essendo spettante al suo Offitio, gli sarà commandato da'Superiori.

Occorrendo andar il Bussolo sopra alcun Partito scriuerà, & esprimerà il medesimo con parole chiare ad intendimento d'ogn'vno,e doppo notificherà, e parimente scriuerà la quantità de'voti hauuti, tanto per la parte affirmatiua, quanto negatiua, leggerà in Congregatione tutti li Memoriali, sarà fedele in custodire il secreto, e non riueli mai gl'affari della Congregatione.

CAP. XXV.

Del Computista.

PEr hauer sempre auanti gl'occhi lo stato della nostra Cõnfraternità circa li suoi beni, & interessi, si è considerato necessario di stabilire l'offitio di Computista, al qual'effetto vogliamo, che dalla Congregatione secreta sia eletto vn Fratello intelligente, e ben prattico di scrittura mercantile, e buon Aritmetico.

L'offitio suo sarà di tener con chiaro, e distinto ordine il Dare, & Hauere della Confraternità, notando le partite con le sue debite dichiarationi, e relationi, e regolerà talmente li suoi libri, che si possa vedere, non solo il Dare, & Hauere, mà anco la somma di tutta la sostanza della Confraternità.

Sarà diligente in ragguagliare la scrittura nel Libro maestro, nel quale dourà notare accuratamente in breue Sommario tutti li beni, e ragioni della Confraternità, descriuendo distintamente il tempo, luogo, quantità, qualità, & entrata, specificando in virtù di quali instrumenti, lassita, testamenti, ò altre scritture, e proue di qualsiuoglia sorte spettino alla medesima Confraternità.

Per maggior chiarezza delle cose nostre farà vn libro, nel quale noti tutti li Contratti, Testamenti, Codicilli, Legati, Donationi, e qualsisia altra cosa concernente al credito, ò debito della Confraternità.

Spedirà prestamente li mandati, che gli si ordineranno, diretti al nostro Camerlengo, li sottoscriuerà nell'infima parte del mandato, conseruerà in filza gl'ordini, che riceuerà, & altri conti &c. e registrerà essi mandati in vn libro à parte per tale offitio.

Rincontrerà ogni mese li conti con il Camerlengo, e per tal'effetto in ogni Congregatione secreta porterà lo stato di d. Camerlengo, sì delli mandati pagati, come di quelli, che si douranno all'hora dar fuori.

Riuederanno li conti coll'Esattore bisognando.

In fine d'ogn'anno leuarà li residui de Debitori della no-

ſtra compagnia con ogni diſtintione, e ne conſegnerà vna liſta alla noſtra Congregatione ſecreta, & vna all' Eſattore; Parimente farà il Bilancio del dare, & hauere, e lo porterà in Congregatione alli Noſtri Guardiani, acciò che ſi poſſi prouedere à che ſarà neceſſario.

CAP. XXVI.

Dell' Eſattore.

POiche ſi ricerca nell' Eſattione vn' eſquiſita diligenza, e cognitione dell'entrate della Compagnia; de'ſuoi beni, & intereſſi, ſarà neceſſario, che queſta fatica s' impieghi in vn Fratello, che habbia à cuore di ſeruire con ogni accuratezza, e diligenza la noſtra Confraternità; Dourà per tanto eſſer' idoneo, & habile ad ogni ſicurtà, biſognando, ò parendo alla noſtra Confraternità, quale dourà conſiderare la fede, che in vn' tale ſi richiede; la ſua elettione ſarà nella medema forma degl'altri Officiali.

Haurà vn' riſtretto di tutte le Caſe, è Vigne con i loro ſiti, è coherenze, Monti, Cenſi, e Canoni, & altro, che la noſtra Confraternità poſſederà. Terrà nota delle pigioni, che pagano, quando cominciano, e finiſcono.

Procurerà li pagamenti, è contro li moroſi procederà per giuſtitia, e biſognando ſi valerà dell'opera del noſtro Procuratore, & eſſendoui difficoltà nel riſcuotere, ne parlerà con il Priore, è Guardiani; A quelli, che pagheranno, farà le debite quietanze, è ſtarà auuertito di non far pregiuditio alla Compagnia.

Scriuerà nella ſua entrata, & vſcita la ſomma di denari, che riſcuoterà, notandoli con le debite relationi in quel libro in ſuo debito. Così anche noterà nel medemo libro tutti li denari, che depoſiterà in mano al noſtro Camerlengo.

Conſegnerà di trè in trè meſi il detto libro al noſtro Computiſta, acciò poſſa ragguagliare dette partite nel libro maſtro.

Pro-

Procuri, che le Case, & altri beni non stiano spigionate, e che nelle nostre Case vi sia di fuori il segno della nostra Confraternità.

Non possa diminuire le pigioni, ne locarle senza licenza del Priore, e Guardiani, e darne conto alla Congregatione secreta.

Se occorrerà fare nelle Case alcun risarcimento, ne dirà vna parola in Congregatione secreta per poi darne il pensiero à due nostri Fratelli.

D'anno in anno salderà li suoi conti, e se li farà da Nostri Sindici il Sindicato, & il saldo, e se sarà debitore, rifaccia prima dogn'altra cosa.

Interuerrà alle Congregationi secrete, e generali, ma nella secreta non hauerà il voto decisiuo.

C A P. XXVII.

Dell'Elettione degl'Offitiali per l'Oratorio.

SI è ordinato di sopra vn numero d' Offitiali per seruitio del nostro Oratorio, l'elettione de' quali si farà di trè in trè mesi in questo modo.

Li Maestri de Nouitij, come prattici delle qualità, & attitudini de' Fratelli prima, che finischino il trimestre del loro offitio, faranno trà di loro diligente inuestigatione di quei Fratelli, che stimeranno buoni, & habili ad esser' Offitiali, di poi ne faranno vna lista, assegnando à ciascuno il suo Offitio, e la mostreranno al Priore, e Guardiani, che ne daranno l'approuatione, sarà in libertà loro, ò di confermare, leuare, ò d'aggiungere nuoui Offitiali, li quali al principio del nuouo trimestre nella prima Domenica faranno la loro entrata, conforme si dice nel Capitolo dell'Entrata delli Offitiali, è non altrimente, senza però dare il giuramento, che questo solo lo daranno gl'Offitiali della Confraternità.

CAP. XXVIII.

Del Vicario.

IL Vicario, doppo li Guardiani hauerà il primo luogo nell'Oratorio, e nella celebratione degl' Vffitij, e dourà esser Sacerdote, e si farà vno degl'Offitiali della Confraternità, e della Congregatione secreta, sarà eletto dalli Maestri de Nouitij ogni trè mesi, come sopra.

Sederà nella seconda Banca trà li due Assistenti, intuonando l'Antifone, & Orationi.

Notificherà alli Fratelli con l'affissione d'vna tauoletta nell'Oratorio l'hora dell'Offitio, & altre funtioni, che si haueranno da fare.

CAP. XXIX.

Delli Assistenti.

SEderanno gl'Assistenti anche loro nella Banca con il Vicario, & il primo di loro supplirà nella parte di detto Vicario in sua mancanza, così il secondo, bisognando.

E se per auuentura mancassero due di essi trè, douranno li Maestri de Nouitij prouedere detto luogo d'vn Fratello, che pro interim eserciti la loro carica nel medesimo modo.

Replicheranno l'Antifone vicendeuolmente, e procureranno d'interuenire à tutte le funtioni.

CAP. XXX.

Delli Maestri de Nouitij.

SAranno li Maestri di Nouitij, non solo persone prattiche, intelligenti, & esercitate nell'Oratorio, ma anco prattici, & esercitati nelli nostri Statuti, li quali leggeranno alcune volte alli nostri Fratelli, e Nouitij, acciò ne siano à pieno informati. In-

Insegnaranno li Nouitij con ogni carità.

Siano rispettati, non solo da detti Nouitij, ma anco da tutti li Fratelli.

Il carico anco sarà di trouare nell'Offitio, e l'Antifone, Commemorationi, & Orationi, che occorreranno di festa in festa, e l'insegneranno à Cantori, e Fratelli, e così pure l'apparecchiaranno sopra le Banche de Guardiani, e del Vicario.

Eleggeranno di trè in trè mesi li vecchi Maestri di Nouitij, gl' Offitiali nuoui dell'Oratorio, mostrandone la nota dell' elettione al Priore, e Guardiani per hauerne la conferma, come sopra.

In mancanza del Vicario, ò Assistenti deputeranno persone prattiche à supplire à quelli.

Sarà loro pensiero di render li memoriali in Congregatione secreta di qualsisia, che volesse entrare nella Confraternità.

Si ritroueranno in tutte le funtioni, tanto detti Offitiali, come d'accompagnar morti alla Sepoltura.

Terranno vn libro, nel quale scriueranno tutti li Fratelli, che vengono all'Oratorio, all'Offitio, e funtioni, per seruirsene poi nel dispensare le cariche, & vscendo di detto Offitio lo consegneranno alli nuoui.

Saranno essi eletti dalli Maestri de'Nouitij vecchi nella rinouatione degl'Offitiali dell'Oratorio.

C A P. XXXI.

Delli Choristi.

Oltre gl'Offitiali sudetti, acciò l'Oratorio resti proueduto d'vn numero conueniente de Fratelli per cantare l'Offitio, con tutto, che debbano tutti sforzarsi ad interuenirui, e practicar bene gl'esercitij Spirituali della Confraternità per gloria di Dio, e benefitio delle anime loro, vogliamo, si deputino dalli Maestri de Nouitij venti Choristi.

Il loro Offitio è di venire le feste all'Offitio all' Oratorio, &

in

in ciò douranno esser diligenti, è pronti in non mancare, saranno studiosi in imparare le cerimonie, vmili, & vbedienti si troueranno à tutte le funtioni, Processioni, & accompagnaranno li morti alla Sepoltura.

C A P. XXXII.

Delli Sagrestani.

Q Vattro saranno li nostri Sagrestani, che di trè in trè mesi saranno eletti dalli Maestri de Nouitij, & vscendo dalla loro carica, consegneranno il tutto alli noui con l'Inuentario.

Douranno li Maestri de' Nouitij eleggere huomini industriosi, solleciti in seruire la Cappella, & Oratorio.

Siano li primi à venire, & vltimi à partire; Tenghino la nostra Cappella, & Oratorio polito con gl' Altari appatati, & ornati.

Seruino puntualmente nell'Offitij; portino sempre il Sacco, & aiutino, doue occorrerà, li Officiali maggiori.

Si trouino alli Mortorij, & Esequie de' nostri Fratelli, & Sorelle.

Quelli quattro, che saranno eletti nel trimestre della nostra festa, douranno inuigilare alla celebratione d'essa, assieme colli Festaroli, e Proueditore, con quella pompa, & honore, che si conuiene alla gloria della nostra Regina, & Auuocata.

Conserueranno con diligenza le cose dell' Oratorio, & altro, e ne tenghino Inuentario.

* * *
* *
*

CAP. XXXIII.

Delli Mandatarij.

ORdiniamo, che nella nostra Confraternità vi siano due Mandatarij diligenti, e fidati, che conoschino li Fratelli, e sappino le loro habitationi, Questi seruiranno, & obediranno li nostri Guardiani, & Offitiali.

Intimeranno tutte le Congregationi, Processioni, Mortorij, & Esequie, & assisteranno con ogni diligenza alle nostre funtioni. Saranno li primi alla Chiesa vestiti con li loro habiti.

A tempo delle Congregationi staranno fuori della porta, per esser presti ad ogni chiamata, e per far l' ambasciata di chi volesse audienza. Vno di loro anderà giornalmente per Roma, domandando l'elemosina per il Santissimo nome di Maria con la cassetta incatenata, & ogni settimana si vuoterà dal Camerlengo, il quale ne hauerà la chiaue.

L'altro anderà ogni mese da' Fratelli à cercare l' elemosina parimente con la cassetta incatenata, e la vuoterà, come il primo, la prouisione d'ambedue sarà determinata dalla Congregatione secreta. Vsaranno diligenza, se vi siano infermi, carcerati, e morti. Ogni giorno, e più spesso, che potranno, anderanno dalli Proueditori, ò P. Direttore à sapere se vi è nouità, e di quella ne farà partecipe li Superiori; ò ponendosi il Santissimo, siano tenuti assisterui sempre, come all' altre funtioni.

Nella morte de Fratelli non possino domandare cosa rileuante, ma prendere quello, che l' habilità de' Parenti de' Fratelli defonti ammetterà. Vestiranno con l'habito vniforme alla Compagnia nostra, e perciò dalla Congregatione secreta se li farà per quanto tempo parerà conueneuole il vestito. Per Esequie, ò altro della nostra Confraternità non possino pretendere cosa alcuna, e questi siano leuati, e rinuouati à beneplacito della Congregatione secreta.

PARTE TERZA.

CAP. PRIMO.

Della Congregatione Generale.

DAta al corpo della nostra Confraternità la sua forma, e stabilitigli li Capi, & Officiali per gouernarla, resta per vltimo di prouedere qualche cosa à questo suo buon Gouerno, & alla conseruatione de' suoi beni; Vogliamo per tanto, che quattro volte l'anno si faccia vna Congregatione Generale, doue interuerranno tutti li Fratelli, che haueranno la voce attiua, e li giorni à ciò destinati saranno l'vltime Domeniche di Settembre, Decembre, Marzo, e Giugno.

In questa Congregatione il Priore, e Guardiani, e tutti gl'altri Offitiali, e Ministri inferiori proponeranno ciascuno, secondo le cose appartenenti al suo Offitio tutto quello, che stimeranno bisogneuole di rimedio, e prouedimento, vi si riconoscerà lo stato della Confraternità, tanto in ciò, che concerne lo spirituale, quanto il temporale, & occorrendo di fare alcuna nuoua ordinatione, costitutione, ò qualsiuoglia altro Decreto, sia particolare, ò generale, doppo essersi sentito il parere di tutti quelli, che vorranno dirlo, si farà, essendo controuersia, correrà il Bussolo, e si stabilirà quello à che concorrerà la maggior Parte, altrimente si formarà la risolutione, ò Decreto a pieni voti.

E perche è facilissimo, che non tutti li Fratelli possino interuenire à simili Congregationi; Vogliamo, che per esser queste legitimamente, e validamente celebrate, ci interuenga il numero almeno di trenta voti, frà quali vi siano almeno il Priore, & vn Guardiano, ò due Guardiani, e senza queste condirioni, e circostanze sia nulla qualsiuoglia Congregatione Generale.

Le materie tutte, che si haueranno da proponere in essa; vogliamo siano prima discusse dalla Congregatione secreta; Ordiniamo, che non se ne possa discorrere, e se alcuno hauerà ardire di parlarne, non ostante, che l' affare sia

sta-

ſtato rigettato dalla Congregatione ſecreta, all'hora,& in quel caſo ſia priuo per trè anni di voce attiua, e paſſiua, e nondimeno la materia propoſta non ſia atteſa, ne diſcuſſa.

Se oltre le ſudette quattro Congregationi Generali ordinarie richiedeſſe la neceſſità, ò benefitio di qualche vrgente affare della Confraternità, che ſe ne celebraſſe alcun'altra, in tal caſo vogliamo, che le ſtraordinarie s'intimino con ordine, e Decreto precedente della Congregatione ſecreta, ſotto pena di nullità della Congregatione, e con prohibitione eſpreſſa al Secretario d'interuenirui.

Non potendoſi per qualche accidente far la Congregatione Generale, tanto ordinaria, come ſtraordinaria nel giorno prefiſſo, ò intimato, ſi procuri di farla in altro giorno ſuſſeguente quanto prima ſi potrà, facendola intimar nuouamente.

C A P. II.

De' caſi riſeruati alla Congregatione Generale.

NOn eſſendo bene, che gl'affari più rileuanti della Confraternità ſi trattino, e riſoluino, ſe non da tutto il corpo della medeſima, quindi è, che Vogliamo, & ordiniamo eſpreſſamente, che ſenza l'autorità, e Decreto della Congregatione Generale non ſi poſſa fare alcuna delle coſe qui ſottoſcritte, cioè.

Alienar beni ſtabili, ragioni, & attioni di qualſiuoglia ſorte, ne meno con vtilità della Confraternità.

Fabricare, ne far altra ſpeſa, che ecceda la ſomma di ducento ſcudi, ancorche la ſpeſa ſi faceſſe per comprare, ò acquiſtare alla Confraternità.

Far ſicurtà, ò contrarre debito di ſorte alcuna, ne obligare in qualſiuoglia modo la Confraternità.

Accettare alcuno al ſeruitio perpetuo della Confraternità.

Abrogare, mutare, riformare, ò rinuouare Statuti, Regole, ò Coſtitutioni.

Le quali coſe tutte facendoſi da altri, che dalla Congregatione Generale, ſiano nulle ipſo Iure, e di neſſun valore, e momento.

C A P. III.

Della Congregatione ſecreta.

PErche per ogni negotio non ſi puol congregare tutto il Corpo de' Noſtri Fratelli,& all'incontro vtiliſſima coſa è, che li Noſtri Fratelli per benefitio, & augumento della noſtra Confraternità conuenghino ſpeſſo inſieme, Ordiniamo, che ogni Prima Domenica del meſe ſi faccia dalli Noſtri Fratelli, che ſi diranno quì ſotto, e che à tal'effetto ſaranno deputati, vna Congregatione ſecreta ſopra li negotij della noſtra Cõpagnia, e ſopra,che altro faceſſe biſogno. La detta Congregatione ſecreta dunque ſarà compoſta del numero trent'vno Offitiali, quali ſaranno il Priore, e Guardiani, il Cammerlengo, li tredici Conſiglieri, li Viſitatori d'Infermi, e Carcerati, li Proueditori della Cappella, e de' Morti, il Prefetto delle Proceſſioni, li due Sindici, il Secretario, l'Archiuiſta, & il Procuratore, quali tutti comporranno il Corpo della Congregatione, & in quella haueranno il voto deciſiuo, e conſultiuo; ma perche per diuerſe legittime cauſe tutti non vi potrãno inſieme interuenire. Vogliamo, che la detta Congregatione nõ poſſa eſſer di minor numero di quindici Perſone; frà quali il Priore, & vn Guardiano, ò pure due Guardiani, e quando mancaſſe detto numero ſia di niun valore la detta Congregatione, e ſolo ſi habbia per ſemplice congreſſo, qual Congregatione ſegreta hauerà il Gouerno di tutta la Confraternità, e l'amminiſtratione ſopra li di lei beni.

Quiui ſi tratterranno, e riſolueranno tutte le coſe, & à viua voce, ò per voti ſecreti, preualendo ſempre la maggior parte d'eſſi, e ſia ad arbitrio d'ogn'vno dichiarare il Buſſolo, nel qual caſo ſi dourà onninamente far correre ſotto pena di nullità dell'atto, Decreto, ò riſolutione fatta diuerſamente; Douendo poi correre il Buſſolo, douranno il Priore, e Guardiani, che ſaranno iui preſenti far ſcriuere dal Secretario la propoſitione, che ſi manda à partito, e fatto girar attorno il Buſſolo, e raccogliere in eſſo li voti, facendo regiſtrare dal medeſimo nel libro de' Decreti la riſolutione, & il partito vinto, con notare la quantità de' voti fauoreuoli, per li quali ſi è vinto il partito.

Se

Se per qualche negotio vrgente, che non ammettesse dilatione, fosse necessaria anco fuori di detta Prima Domenica altra Congregatione secreta, il Priore, e due Guardiani, ò pure trè Guardiani habbino facoltà di farla intimare. Si registraranno tutti li Decreti, e risolutioni, che si faranno, e quelle ad alta voce legerà il Secretario.

E perche dalli discorsi, e risolutioni, che si piglieranno in essa, dipende il buon gouerno, & augumento della nostra Compagnia, perciò statuimo, che nella prima Domenica di Ottobre di ciaschedun'anno, adunati, che saranno, e dette le solite Orationi, il Secretario debba dare il giuramento à tutti quelli, che si troueranno presenti, acciò non possino riuelare, ne ridire li Trattati, e discorsi, ch'essi faranno, e molto meno mentionare persone, che iui haueranno detto il loro sentimento, acciò resti ad ogn'vno la libertà di dire quello stimerà per seruitio di Dio, e della Compagnia, e se qualcheduno de' Fratelli non si trouasse presente in tal giorno del giuramento dourà farlo la prima volta, che ci interuerrà.

Il simile s'intenda della Congregatione Generale.

Douranno esser chiamati per la Congregatione secreta il Computista, & Esattore, li quali però non entraranno in essa, ma aspettaranno fuori d'esser chiamati se vi fosse bisogno di sentirgli, & ordinargli qualche cosa, e non haueranno alcun voto in detta Congregatione.

C A P. IV.

Del Sindicato.

NOn ci è cosa più potente à contenere vn cuore dentro li limiti del giusto, e farlo inuigilare diligentemente all' adempimento delle sue Parti nell' Offitio, che tiene, quanto l'obligarlo à render conto delle sue operationi. Ordiniamo pertanto, e statuimo, che tutti gl'Offitiali della Confraternità, cominciando dal Priore, e Guardiani fin'all'vltimo, siano nel fine dell'anno sindicati, & à quest'effetto dourà ogni Fratello, che hauerà alcuna cosa da opporre alli medesimi, ò à ciascuno di

loro

loro darne la petitione in mano delli Sindici, li quali faranno di tutto relatione alla Congregatione secreta, che si farà la prima Domenica di Luglio, e chiunque si trouerà colpeuole, e notabilmente mancante, sia punito ad arbitrio della medesima Congregatione, ò con l'inhabilitatione à gl'Officij, ò colla priuatione di voce attiua, e passiua, e sopra tutto chi hauerà cagionato danno alla Confraternità per sua colpa, sia onninamente obligato, e condennato à risarcirlo, e di tutto se ne facci, e stenda Decreto nella medesima Congregatione.

CAP. V.

Dell' Archiuio.

PErche si deue vsare ogni industria per conseruare diligentemente tutte le memorie, Scritture, Trattati, Libri, Instrumenti, Historie, & ogn'altra cosa concernente il Benefitio, e la ragione dello stato della Confraternità per valersene in ogni tempo ad ogni occorrenza, & occasione, Ordiniamo pertanto, che la nostra Compagnia ad imitatione dell'altre debba raccogliere insieme tutti li libri, Instrumenti, Testamenti, Legati, Donationi, vendite, compre, censi, Monti, Priuilegi &c. gratie, esentioni, Indulgenze, e tutte l'altre scritture dal principio della nostra fondatione in auuenire, e quelle con bell'ordine, e distintione disporle per li suoi tempi, e per le loro materie separatamente, acciò si possino ritrouare in vn momento.

Di tutte le Scritture, che si metteranno in Archiuio, se ne farà Indice per Alfabeto, notando in qual' libro saranno, & à quante carte, qual Indice dourà stare in Archiuio con l'altre Scritture; Non si possa da detto Archiuio cauare Scrittura originale in nessun caso, ne libro alcuno senza licenza di tutti li Guardiani, e per causa importante, all'ora si farà fare da persona idonea la riceuuta sotto vna copia di quella Scrittura, che si leuarà, potendosi fare con dichiaratione di riportarla frà trè giorni, e queste riceuute si faranno mettere tutte in vn libro di carta bianca à quest' effetto fatto. Vi saranno à detto Archiuio due chiaui differenti, vna della quali terrà il Priore, e l'al-

e l'altra l'Archiuista prò tempore, a' quali si consegnaranno per Inuentario tutte le Scritture, e così successiuamente essi faranno a' nuoui &c.

C A P. VI.

Del non alienar beni Stabili.

ESsendo necessarijssima al mantenimento della Confraternità, la conseruatione de beni Stabili, crediti, ragioni, & attioni, che possederà di qualsiuoglia sorte, ordiniamo, che questi non siano mai alienati senz' vn'euidente necessità, ò vtilità della medesima, la quale sia riconosciuta, & approuata dalla Congregatione Generale, & in tal' caso si riserui sempre il Beneplacito Apostolico: Dichiarando, che sotto nome d'alienatione quì s'intende qualsiuoglia alienatione lato vocabulo sumpta, e qualsiuoglia contratto, e quasi contratto per cui venghino in qualunque modo obligati, vincolati, & hipothecati tutti, ò parte de beni sudetti d'ogni sorte sotto pena di nullità dell'atto, e di refettione di tutti li danni, & interessi da farsi da chiunque ardirà contrauenire al presente Capitolo.

C A P. VII.

Del Fabricare.

SOno le fabriche le più dispendiose operationi, che si faccino, & ordinariamente le più inutili, onde, acciò non sia dissipato il Denaro della Confraternità, ordiniamo, che non si possa fabricare in modo alcuno, se prima non sia riconosciuta dalla Congregatione Generale la necessità, e conuenienza della Fabrica, ò edificio, che si pensa di fare, & in tal caso se ne debba fare, Decreto con la deputatione di due Fabricieri, che si prenderanno dal numero de nostri Fratelli delli più intendenti, e più habili, acciò, che questi inuigilino all'vtile, risparmio, e buon seruitio della Confraternità, se occorrerà

poi

poi di risarcire, ò accommodare muraglie, ò altro delle case, & edificij, e beni della medesima Confraternità, basterà, che questo si conosca dalla Congregatione secreta, e da essa se ne faccia Decreto, purche la spesa non ecceda ducento scudi, perche, eccedendo, vogliamo, s'essamini in Congregatione Generale.

C A P. VIII.

Delle spese superflue.

TVtti li denari, e beni, che per Diuina Prouidenza hauerà, e possederà la nostra Confraternità, proueniranno dalla pietà de fedeli, la di cui intentione è, che s'impieghino à gloria di Dio, e della sua Madre Santissima, auuertino per tanto li Superiori, & Officiali tutti della Confraternità di non dissiparli, ò farli dissipare in spese superflue, perche, oltre l'aggrauio della propria conscienza, nè haueranno ancora da render conto al fine dell'anno, e risarcire il danno, che nè haueranno cagionato.

C A P. IX.

Della Pace trà Fratelli.

AL buon seruitio di Dio sono contrarijssime le discordie, rancori, & inimicitie, e contribuisce molto la pace, e carità fraterna, che però disse il Santo Rè Dauid: *Ecce quàm bonum, & quàm iucundum habitare fratres in vnum.* Ordiniamo per tanto, che li Superiori prò tempore della Confraternità faccino ogni sforzo per tener'in pace, e buona corrispondenza li nostri Fratelli, & in caso di qualche rottura frà di loro, procurino subito con ogni prudenza, e destrezza di rapacificarli, e con le persuasioni, e con le mortificationi, e penitenze, se così ricercasse la pertinacia d'alcuno d'essi, il quale, non obedendo, e non rapacificandosi nel termine di sei mesi, sia abraso, e casso dalla Confraternità, & in tanto sia priuato d'interuenire alle funtioni, & atti communi

muni per euitare ogni ſcandalo, & inconueniente, che poteſſe ſuccedere quando la qualità, e grauezza dell'odio, & inimicitia poſſa far ciò temere.

C A P. X.

Delle penitenze, e mortificationi.

SVole alcune volte l'eceſſo del troppo zelo, ò pure la paſſione iſteſſa, che ben ſpeſſo il noſtro amor proprio ci fà comparire, ſotto la faccia di zelo, tra ſportare alla ſouerchia ſeuerità, e rigore. Onde noi, per rimediare, quanto ſi può à queſto ſregolamento habbiamo ſtimato bene di preſcriuere le penitenze, e mortificationi da pratticarſi con li noſtri Fratelli, li quali haueranno commeſſo qualche fallo, e ſaranno il farli andare in ginocchio in mezzo dell'Oratorio, fino, che gli ſia fatto cenno col campanello di leuarſi. Il farli baciar la terra: fargli domandar perdono, farli ſtar con le braccia in Croce, e coſe ſimili. Auertino però li Superiori, di pratticar queſte coſe con la maggior dolcezza, è carità poſſibile, operando in maniera, che il Fratello mortificato più preſto ſi compunga, che ſi ſdegni, e li Fratelli ancora ſi ricordino, che ſimili coſe ſi fanno da eſſi volontariamente, per eſſercitio di Santa Pietà, e mortificatione, poiche non ci è alcuno, ſe non la loro propria diuotione, che li fà ſoggettare alla volontà de Superiori della Confraternità per quel tempo, che ſi trouano nelle funtioni, & atti communi della medema, che però hanno da procurare d'approfittarſi di ſimili occaſioni, anzi incontrarle ſpontaneamente, quando s'accorgono d'hauer fallito, e vincer in queſto ſe ſteſſi, e la propria repugnanza, poiche queſti ſono gl'atti più graditi à N. Signore Gieſù Chriſto, il quale ſi fece obediente ſino alla morte, e morte ignominioſiſſima della Croce.

Li Superiori iſteſſi, ſe conoſceranno d'hauer fatto alcun mancamento, ſi prendino da ſe ſteſſi in publico alcuna delle dette Penitenze, ſi mortifichino, perche in queſta forma daranno eſempio, & edificatione à gl'altri, che ſopporteranno ancora più volontieri le penitenze ad eſſi ingionte.

CAP.

CAP. XI.

Che la Confraternità non possa partire dal suo primo Instituto.

PEr rimediare alle conspirationi, che potessero cadere in mente di spiriti seditiosi, e nouatori. Ordiniamo, che la nostra Confraternità non possa mai variare il suo Instituto, Sacco, Impresa, Titolo, e denominatione del Santissimo Nome di Maria, e se alcuno ardirà di proponere il contrario, ò parlarne, sia subito, anzi s'intenda ipso facto abraso, e casso, dalla Confraternità, e non possa mai più esserui riceuuto, e reintegrato.

CAP. XII.

Dell'Osseruanza de nostri Statuti, Regole, Costitutioni, e Decreti.

POco giouarebbe d'hauer prescritte le leggi ad vna vniuersità di Persone, se non venissero poi queste inuiolabilmente osseruate: Douranno per tanto li nostri Fratelli dal primo de Superiori sin'all'infimo della Confraternità custodir puntualissimamente nel loro cuore, e nelle loro operationi tutte le Regole, Statuti, Decreti, & ordini di qualsiuoglia sorte, che si son fatte, e si faranno legitimamente per il buon Gouerno, e direttione della medesima Confraternità sotto pena d'esserne puniti, e castigati secondo, che si è disposto di sopra in caso di contrauentioni.

Se nascesse alcun dubbio sopra l'intelligenza,& interpretatione di dette Regole, Statuti, & Ordinationi,si ricorra al modo, con che sono stati osseruati per il passato, perche l'osseruanza è la più sicura interpretatione delle cose dubbiose, purche la detta osseruanza non sia direttamente, ò indirettamente contraria alla dispositione, e Statuto, di cui si dubita.

Se in progresso del tempo, l'esperienza facesse conoscere la necessità di mutare, abrogare, ò riformare qualche antico Statuto, e far nuoua prouisione, & ordinatione, si conosca, esamini, e de termini dalla Congregatione Generale, purche non sia di mutar l'Instituto, Sacco, Impresa, Titolo, denominatione, essercitij Spirituali, & opere di pietà stabilite nella prima parte, perche questi vogliamo, che siano inuariabili, & immutabili perpetuamente.

Et acciò, che ogn'vno de Superiori, & Offitiali sappia gl'oblighi, e carico del suo Offitio, e non possa esser scusato d'ignoranza (atteso il giuramento, che deue dare di ben' adempirlo) vogliamo, che sia à ciascuno d'essi data vna copia del Capitolo, ò Capitoli de Statuti, che riguardano il sudetto loro Offitio, quale procureranno d'hauer sempre auanti l'occhi ogni volta, che occorrerà di far alcuna cosa, che gl'appartenga, acciò l'vno non s'ingerisca nell'Offitio, e carico dell'altro, il che suol sempre partorire confusione, e disparere.

Benedica il Sig. Iddio, e la sua Madre Santissima tutte le fatiche, operationi, & ossequij, che renderà la nostra Confraternità à S. D.M. per maggior sua gloria, e salute dell'Anime de Fratelli. Amen.

GASPAR

Tit. S. Siluestri in Capite S. R. E. Presbiter Cardinalis Carpineus Sanctissimi D.N. Papæ Vicarius Generalis &c.

SVpradicta Statuta, Ordinationes & Constitutiones Venerabilis Confraternitatis Sanctissimi Nominis Beatæ Mariæ Virginis in Ecclesia Sancti Stephani supra Caccum PP. Congregationis Siluestrinæ erecta, de quinquaginta vna pagina compræhensa in tribus partibus distincta, in quarum prima decem Capitula, in secunda triginta tria, & in tertia duodecim pariter Capitula habentur, omniaque & singula in eis contenta à Nobis reuisa, recognita & correcta quatenus Sacris Canonibus, & Sacri Concilij Tridentini decretis non obstent, in omnibus, & per omnia approbamus & confirmamus, illisque perpetuæ firmitatis robur adijcimus, & iuxtà illorum formam, & tenorem inuiolabiliter obseruari volumus & mandamus, reseruato tamèn Nobis iure eadem, quatenus in Domino expediens visum fuerit, in melius mutandi, reformandi, seù ampliandi, & sic super præmissis &c. non solùm &c. sed omni &c. Datum Romæ ex Ædibus nostris hac die quarta Decembris 1688.

G.Card. Carpineus Vic.Gen.

Loco † Sigilli.

Raphael Fabrettus Secr.